


DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO:

quali sono le cose che ciascuno di noi dovrebbe conoscere



**Teresa De Monte
Medico - Chirurgo
Consigliere Giuridico Qualificato per le FF.AA.
Diploma di Laurea in Droit International Humanitaire
Université de Nice Sophia Antipolis**

UDINE 03 GIUGNO 2008

©

e-mail: dr_teresademonte@yahoo.it

GENESI E SVILUPPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

1 -DAL 1864 ALLA 2ª GUERRA MONDIALE

La data di inizio della codificazione del Diritto Internazionale Umanitario può considerarsi quella del 22 Agosto 1864, quando a Ginevra fu firmata la prima “Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra” i cui principi saranno adattati alla guerra marittima con la III Convenzione dell’Aja del 29 Luglio 1899.

Estremamente importante è la data del 27 luglio 1874, in cui fu adottata a Bruxelles la “Dichiarazione Internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra”, non realizzatasi, ma largamente ripresa nei testi dell’Aja del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907.

Nel 1899 e nel 1907 a causa delle incompletezze delle codificazioni fu formulata la clausola detta di Martens in cui si constatava che nei casi non previsti le popolazioni civili ed i belligeranti restavano sotto la salvaguardia dei diritti pubblici e delle leggi riguardanti i diritti dell’uomo. In pratica questa clausola riconobbe l’esistenza di leggi non scritte ma tuttavia applicabili.

Prima dello scoppio della 1ª guerra mondiale erano in vigore le seguenti disposizioni:

-adottate dall’Aja nel 1899:

la “Dichiarazione relativa al divieto di impiegare proiettili destinati a spargere gas asfissianti o deleteri”;

la “Dichiarazione relativa al divieto di impiegare pallottole che si dilatano o si schiacciano nel corpo umano”;

-adottate dall’Aja nel 1907:

la “Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre”, con Regolamento nel quale si codifica la condotta delle operazioni, il trattamento dei prigionieri di guerra, la protezione della popolazione civile ed il regime di occupazione bellica, rinviando alla Convenzione di Ginevra per quanto concerne i feriti ed i malati in tempo di guerra;

le due “Convenzioni relative ai diritti e doveri dei neutrali rispettivamente nella guerra terrestre e marittima”; cinque convenzioni relative alla guerra marittima.

Si ricordano a livello storico le due Dichiarazioni dell’Aja 1899 e 1907 in merito al divieto di lanciare proiettili tramite aerostati.

Nel periodo tra le due guerre mondiali l’evoluzione del diritto da applicare nella condotta delle operazioni militari si interruppe in quanto si riteneva che lo studio della materia non contribuisse ad impedire la possibilità dello scoppio di guerre.

Gli unici documenti che si aggiunsero in questo periodo furono:

-il Protocollo concernente il divieto dell’impiego di gas asfissianti, tossici o simili, e di mezzi batteriologici firmato a Ginevra il 17 giugno 1925;

- la “Convenzione relativa al regime degli Stretti” firmata a Montreux il 20 luglio 1936;
- il “Processo verbale relativo alle norme che i sottomarini debbono osservare nella loro azione verso le navi mercantili”, firmato a Londra il 6 novembre 1963.

Per quanto riguarda le “norme relative alla protezione delle vittime della guerra”, l’evoluzione della Convenzione del 1864 (feriti di guerra) è raccolta nei seguenti documenti:

- la “Convenzione per l’assistenza ai malati e feriti in guerra”, adottata a Ginevra il 6 luglio 1906;
- la “Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle armate in campagna” adottata a Ginevra il 17 luglio 1929;
- la “Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra” adottata a Ginevra il 27 Luglio 1929.

2 -DOPO LA 2ª GUERRA MONDIALE

Le norme relative alla condotta delle operazioni militari, che abbiamo precedentemente esaminato, rivelarono grosse lacune e debolezze nel corso della 1ª guerra mondiale e gli aggiornamenti approvati nell’arco dei due conflitti mondiali si dimostrarono largamente insufficienti.

La 2ª guerra mondiale evidenziò notevolmente i seguenti aspetti:

- i mezzi ed i metodi di combattimento avevano esposto, come mai in precedenza, le persone civili ed i beni alle conseguenze delle ostilità;
- il trattamento spesso disumano riservato ai prigionieri di guerra, a quelli civili ed alla popolazione soggetta ad occupazione militare;
- la formazione di movimenti di resistenza in tutti i paesi occupati la cui azione non era stata prevista in alcun documento precedentemente ratificato.

Le prime azioni intese a migliorare le normative preesistenti alla luce degli aspetti prima esaminati furono le seguenti:

- la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” firmata nel 1948;
- la “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” firmata 1950;
- il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” firmato nel 1966.

Queste azioni furono favorite dall’impegno delle Nazioni Unite nel salvaguardare i diritti dell’uomo anche nel corso dei conflitti armati.

Nel 1948 fu ratificata la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del diritto di genocidio”.

LE QUATTRO CONVENZIONI DI GINEVRA

Grazie all'organizzazione del CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa) che mise a disposizione i suoi esperti e dopo sette riunioni furono poste le basi per i lavori della Conferenza Diplomatica che si tenne a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949.

Sessantuno Stati ratificarono le quattro Convenzioni favorendo la successiva ratifica da parte di altri Stati.

L'importante innovazione delle quattro Convenzioni consiste nelle Risoluzioni generali che sono comuni alle quattro Convenzioni.

Le quattro Convenzioni di Ginevra sono:

I "per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate di campagna";

II "per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare";

III "per il trattamento dei prigionieri di guerra";

IV "a protezione delle persone civili in tempo di guerra sul territorio del proprio paese sia esso libero od occupato".

1 -REGOLE GENERALI

La prima parte di ognuna delle quattro Convenzioni contiene regole generali importanti e praticamente identiche.

Applicazione:

le Convenzioni sono applicabili non solo dopo lo scoppio delle ostilità ma immediatamente allo scoppio stesso (art. 2).

Le Convenzioni si applicano anche se l'occupazione di un territorio avviene in modo pacifico (art. 2).

Se uno degli Stati coinvolti nel conflitto non avesse ratificato le Convenzioni gli altri Stati ne saranno egualmente vincolati (art. 2).

Conflitti non Internazionali:

"nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse su un territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

a) Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basato sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture ed i supplizi;
- la cattura di ostaggi;
- gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

b) I feriti ed i malati saranno raccolti e curati.

Un Ente Umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro canto, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.”

ARTICOLO 3

Supervisione:

le Convenzioni sono applicate sotto la sorveglianza di Stati neutrali che salvaguardano gli interessi dei belligeranti in ogni territorio.

La supervisione è affidata al CICR.

Gli articoli delle Convenzioni che riguardano le Potenze Protettrici ed i loro sostituti sono gli articoli 8 e 11 della I, II, III Convenzione e gli articoli 9 e 11 della IV.

Gli articoli delle Convenzioni che prevedono sostituti per le Potenze Protettrici sono l'articolo 126 della II Convenzione, e l'articolo 143 della IV Convenzione.

Gli articoli di ogni Convenzione prevedono sostituti per le Potenze Protettrici attraverso organizzazioni internazionali che offrano tutte le garanzie di imparzialità ed efficacia.

In assenza delle Potenze Protettrici o di altre organizzazioni il CICR assume le funzioni umanitarie previste dalle Convenzioni, o accetta di offrire i suoi servizi ad una organizzazione umanitaria.

Dal 1949 il CICR ha agito in sostituzione delle Potenze Protettrici in sette occasioni.

Nei conflitti a carattere non internazionale il CICR può offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto, ma le Parti non sono legalmente obbligate ad accettarli.

Sanzioni penali: fino al 1949, il diritto di guerra non prevedeva sanzioni.

In quel anno, articoli praticamente identici furono introdotti nelle quattro Convenzioni di Ginevra (art. 49-52 della I Convenzione) per la repressione delle infrazioni.

Il principale provvedimento prevede che ogni infrazione sia da imputarsi allo Stato che lo commette.

L'applicazione delle sanzioni si verifica nei casi di gravi infrazioni verso le Convenzioni.

Uno degli articoli comuni alle quattro Convenzioni (art. 132 della III Convenzione) prevede che su richiesta di una Parte si possa aprire una inchiesta sulle violazioni alle Convenzioni.

Inalienabilità dei diritti:

gli articoli 6 e 7 della III Convenzione, riguardante i prigionieri di guerra, prevedono che in nessuna circostanza sia possibile rinunciare ai diritti previsti dalle Convenzioni.

Proibizione di rappresaglie:

le rappresaglie contro persone protette dalle Convenzioni sono proibite dagli articoli 46 della I Convenzione, articolo 13 della III Convenzione e articolo 33 della IV Convenzione.

Inizio e fine delle applicazioni:

per i prigionieri di guerra: articolo 5, III Convenzione;

per i civili: art. 6, I Convenzione.

Normative finali:

le Convenzioni di Ginevra del 1949, promulgate in inglese e francese, sono applicate praticamente in ogni stato del mondo (165 al 31/12/1988).

L'ampio consenso alle Convenzioni ne dimostra l'efficiente strutturazione ed autorità.

2 - I^A E II^A CONVENZIONE

Riguardano le condizioni dei soldati feriti in combattimenti di terra e di mare.

Nell'articolo 18 della I Convenzione è previsto che i civili debbano garantire una benevola assistenza ai combattenti feriti di qualunque nazionalità essi siano.

Le Convenzioni definiscono la protezione dei diritti del personale medico e religioso:

-il personale medico militare si occupa esclusivamente del trasporto e dell'assistenza dei combattenti;

-è incaricato dell'amministrazione delle unità mediche e degli ospedali;

-è protetto dagli attacchi delle forze armate;

-il personale impiegato dalle Società Nazionali di Croce Rossa deve essere autorizzato dai propri Governi che possono sottoporlo all'applicazione di alcune leggi e regole militari.

Il personale medico non potrà essere catturato dalla parte avversa, o se ciò si verificasse, deve poter rientrare nel proprio Paese al più presto.

Gli aeromobili sanitari potranno sorvolare gli spazi aerei delle Potenze neutrali ed in caso di necessità atterrare o ammarare (art. 37, I Convenzione).

Il capitolo VII della I Convenzione tratta in merito al segno distintivo dei servizi sanitari che deve essere la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa od il Leone e Sole Rossi (abolito nel 1980).

3 - III^ CONVENZIONE

Questa Convenzione si occupa del trattamento dei prigionieri di guerra.

Si divide in tre parti (titoli)

-la prima parte contiene le disposizioni generali comuni alle quattro Convenzioni e l'art. 4 definisce le categorie di persone che possono usufruire del trattamento dei prigionieri di guerra. Partigiani e combattenti della resistenza sono considerati come membri o militanti di corpi volontari e sono protetti dalle Convenzioni a condizione che abbiano un loro responsabile, abbiano un distintivo riconoscibile, portino apertamente le armi e si adeguino nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. Queste condizioni sono molto restrittive ed escludono la protezione di molti combattenti partigiani o guerriglieri.

-la seconda parte si occupa della protezione generale dei prigionieri di guerra, descrivendo i sistemi con cui gli stessi devono essere trattati.
L'articolo 12 specifica che i prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati.

-la terza parte si occupa della prigionia. Durante l'interrogatorio un prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare soltanto il cognome, i nomi e grado, la sua data di nascita e la sua matricola o indicazione equivalente. Nessuna altra informazione è tenuta ad essere dichiarata. Art. 17.

Esistono sei sezioni che regolano le condizioni di vita dei prigionieri di guerra:

- inizio prigionia
- lavoro
- risorse economiche
- relazioni dei prigionieri con l'estero
- rapporti dei prigionieri con le autorità

Esistono altre tre parti (titolo IV, V e IV) che si occupano rispettivamente:

- del rimpatrio diretto e ospedalizzazione in Paese neutrale
- liberazione e rimpatrio e al termine delle ostilità
- morte
- uffici di informazione e società di soccorso concernenti i prigionieri di guerra
- esecuzione della Convenzione

Seguono quattro allegati:

- regolamento concernente le commissioni sanitarie miste
- regolamento concernente i soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra
- regolamento - tipo per i pagamenti inviati dai prigionieri di guerra nel loro Paese.

4 - IV^a CONVENZIONE

Si occupa della protezione delle persone civili in tempo di guerra.

La Convenzione è divisa in quattro parti o titoli:

-la prima parte si occupa delle disposizioni generali;

-la seconda parte si occupa della Protezione generale delle popolazioni contro alcuni effetti della guerra. In modo particolare gli articoli 14 e 15 prevedono zone di sicurezza o neutre a beneficio dei civili ed in modo particolare degli Ospedali Civili. L'articolo 23 prevede il libero passaggio per il materiale sanitario e viveri, capi di vestiario riservati ai fanciulli di età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte ed alle partorienti;

-la terza parte si occupa dello "Statuto e trattamento delle persone protette". L'articolo 49 prevede la proibizione di deportare le popolazioni civili. L'articolo 50 si occupa dell'educazione dei fanciulli.

L'articolo 51 regola il lavoro.

L'articolo 53 proibisce la distruzione dei beni mobili ed immobili.

L'articolo 55 si occupa del vettovagliamento e dell'assistenza medica.

L'articolo 56 e il 57 prevedono il regolare funzionamento delle strutture sanitarie preesistenti.

Gli articoli dal 64 al 68 si occupano delle legislazioni da applicarsi nei territori occupati e in modo particolare della repressione delle insurrezioni ma anche della protezione dei civili contro gli abusi degli occupanti;

-la quarta parte riguarda le norme per il trattamento degli internati ed in modo particolare l'esecuzione della Convenzione. Importante in merito l'opera svolta dall'Agenzia Centrale di ricerche con sede a Ginevra.

I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

I risultati ottenuti grazie alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, pur significativi, non potevano considerarsi completamente positivi in quanto nell'epoca successiva nuovi metodi di combattimento ne misero a nudo tutte le limitazioni.

In modo particolare emersero delle lacune nelle seguenti occasioni:

- nelle lotte di liberazione combattute nei paesi sotto regime coloniale;
- con il ricorso, in quasi tutti i conflitti armati della guerriglia;
- con l'aumento dei paesi facenti parte della comunità internazionale;
- dall'attività svolta nel campo del diritto di guerra e dei diritti dell'uomo da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

In particolare si rendeva necessario riesaminare i seguenti punti:

- metodi e mezzi di combattimento;**
- statuto di combattente;**
- distinzione tra combattenti e non combattenti;**
- comportamento fra combattenti;**
- protezione della popolazione contro gli effetti delle ostilità;**
- rappresaglie;**
- rispetto del diritto della guerra, e controllo della sua applicazione.**

Rimanevano da esaminare due situazioni non abbastanza approfondite nelle quattro Convenzioni:

- a) i conflitti internazionali: guerre convenzionali fra stati; situazioni di ostilità tra diversi stati non qualificabili come guerre; operazioni condotte dall'ONU;
- b) i conflitti non internazionali o interni.

Nel periodo compreso tra il 1949 ed il 1977 furono ratificati alcuni importanti documenti:

- Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata nel 1954 all'Aja;
- Trattato per la regolare attività degli Stati nella esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, firmato nel 1967 a Londra, Mosca e Washington e perfezionato nel 1979 da un Accordo (Nazioni Unite) relativo alle attività degli Stati sulla luna e gli altri corpi celesti;
- Trattato sul divieto di armi nucleari nell'America Latina, firmato nel 1967 a Città del Messico;
- Trattato per il divieto di collocare armi nucleari ed altri armi di distruzione in massa sul fondo dei mari e nel relativo sottosuolo, firmato a Londra, Mosca e Washington nel 1971;
- Trattato sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e sulla loro distruzione, firmato a Londra, Mosca e Washington nel 1972;
- Convenzione per la protezione dell'ambiente naturale, firmata nel 1976 a Ginevra.

Ma i documenti più importanti approvati dopo il 1949 furono i due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1977.

1 - IL I^ PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Si occupa di estendere il campo di applicazione ed il sistema di messa in opera e di controllo delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949; di identificare meglio il personale ed il materiale sanitario.

Si divide in sei titoli:

-il primo si occupa delle Disposizioni Generali;

-il secondo si occupa dei feriti, malati e naufraghi;

-il terzo si occupa dei metodi e mezzi di guerra, statuto di combattente e di prigioniero di guerra;

-il quarto si occupa della popolazione civile (protezione generale contro gli effetti delle ostilità, soccorsi in favore della popolazione, trattamento delle persone in potere di una parte in conflitto);

-il quinto si occupa delle esecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo;

-il sesto contiene le disposizioni finali.

Al Protocollo sono uniti due allegati:

-il primo è il Regolamento relativo all'identificazione (carte d'identità, il segno distintivo, comunicazioni, protezione civile e opere ed installazioni che racchiudono forze pericolose);

-il secondo riguarda la carta d'identità per giornalista in missione pericolosa.

2 - IL II^ PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Si occupa della protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali.

Si divide in cinque titoli :

- il primo si occupa del Campo di Applicazione;
- il secondo del trattamento umano;
- il terzo dei feriti, malati e naufraghi;
- il quarto della popolazione civile;
- il quinto contiene le disposizioni finali.

Nel 1980 a Ginevra è stata approvata la “Convenzione relativa al divieto o limitazione dell’impiego di certe armi classiche e specifiche”.

L’avvenimento più importante degli ultimi anni è rappresentato dalla XXIV Conferenza Internazionale della Croce Rossa tenutasi a Manila nel 1981.

Alcuni dei punti trattati meritano di essere particolarmente ricordati:

- porto di una piastra di identità;
- sparizioni forzate o involontarie;
- applicazione della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949;
- attività umanitarie del Comitato Internazionale della Croce Rossa in favore delle vittime dei conflitti armati;
- lotta contro la pirateria marittima;
- rispetto dei diritti Internazionali Umanitari e dei Principi Umanitari e sostegno alle attività del CICR;
- Protocolli Aggiuntivi alla Convenzione di Ginevra ratificati: il I da 78 Stati ed il II da 69 Stati (al 31/12/1988);
- identificazione dei mezzi di trasporto sanitari;
- armi classiche;
- diffusione del Diritto Umanitario e dei principi e degli ideali della Croce Rossa;
- Corsi Internazionali sul Diritto di Guerra;
- revisione del Regolamento sull’uso dello stemma;
- disarmo, armi di distruzione di massa e rispetto dei non combattenti;
- tortura, assistenza alle vittime;
- azione della Croce Rossa Internazionale in favore dei profughi;
- cooperazione delle Società Nazionali con i governi in materia di cure di sanità primaria.

DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

1 -FONTI LEGALI

I Diritti Umani furono proclamati nell'ambito della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Furono poi divulgati a livello di zona dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani del 4 novembre 1950.

Le Convenzioni di Ginevra furono elaborate, nella loro versione attuale, dalla Conferenza Diplomatica del 1949.

Entrambi gli strumenti internazionali hanno come obiettivo la protezione della persona umana, senza dubbio per ragioni storiche, tali regolamentazioni sono tenute separate essendo distinti i loro fini ed il loro campo di applicazione.

Recentemente si sono mostrati intenti dottrinali di giungere ad un avvicinamento, ciò nonostante si continua a ritenere opportuno mantenere la separazione per ottenere una maggiore protezione sia in tempo di pace come in tempo di conflitto armato.

Regole Generali

- Tutto il diritto, in ultima istanza, si concentra a beneficio del genere umano.
- L'essenza stessa della protezione dei Diritti dell'Uomo si trova nell'esercitare il potere pubblico entro certi limiti della sfera privata.

2 - LE CONVENZIONI DI GINEVRA

Le Convenzioni di Ginevra sono sempre meno considerate come contratti di reciprocità conclusi in ragione dell'interesse nazionale di ciascuna delle parti, ma in cambio sono sempre più considerati come affermazioni solenni dei principi da essi stessi rispettati.

Uno Stato non proclama la protezione dovuta ai militari feriti o infermi solo nell'intento di salvare un certo numero di persone, quanto in ragione di quel rispetto che la persona umana si merita in quanto tale.

Il principio del rispetto della persona umana costituisce la base di tutte le Convenzioni di Ginevra.

La persona umana, per la sua sola qualità di essere umano, senza tenere conto dell'uniforme, della cittadinanza, della razza e della credenza religiosa, ferita, inferma o bisognosa di soccorsi, ha diritto a ricevere le attenzioni e l'assistenza che ordina il rispetto della persona umana.

CONNESSIONI FRA DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO

Essendo il proteggere l'uomo dalle sofferenze inutili, il fine del Diritto Umanitario "è possibile classificare le regole del diritto umanitario entro i diritti umani?"

Si tratta di un quesito assai discusso e generalmente sono state tratte le seguenti conclusioni:

- a) Il diritto umanitario regola la situazione dei diritti dell'uomo durante i periodi di conflitto armato.
- b) I diritti dell'uomo costituiscono la base del Diritto Internazionale Umanitario.
- c) L'applicazione di questi diritti fa sì che l'uomo possa essere meglio protetto in periodo di conflitto armato, quando i suoi diritti fondamentali sono messi in pericolo.
- d) Nell'ambito delle Convenzioni di Ginevra si può notare una tendenza a considerare le stipulazioni non solo come norme che stabiliscono obbligazioni gravanti sui Paesi contraenti, ma anche come diritti individuali di cui si giovano le persone protette. Si prevede anche, in ciascuna delle quattro Convenzioni, che le persone protette non possono rinunciare a quei diritti che vengono loro conferiti nell'ambito delle Convenzioni stesse. Inoltre, l'art. 3 (comune alle quattro Convenzioni) impone alle parti il rispetto delle regole minime di umanità; in questo modo regola le relazioni fra gli Stati e i loro sudditi, addentrandosi così nell'ambito tipico dei diritti umani.
- e) La legislazione dei diritti umani "tende la mano" al diritto umanitario in quanto prevede, nell'ambito delle sue disposizioni concernenti periodi di conflitto interno, l'obbligatorietà per gli Stati di non derogare i diritti dell'uomo a condizione che la normativa non sia in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale. L'art. 15 della Convenzione Europea dei Diritti Umani prevede che in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della Nazione, si possano derogare i diritti umani nell'ambito della Convenzione ad eccezione di quattro di essi:

-non essere sottoposti a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti;

-diritto alla vita, salvo nel caso di morte derivante da atti leciti di guerra.

-non essere sottoposti a schiavitù;

-non essere condannati per una infrazione non legalmente esistente all'atto del suo compimento.

Disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 4 del Patto delle Nazioni Unite circa i Diritti Civili e Politici ("in situazioni eccezionali che mettono in pericolo la vita della nazione e quando questa eventualità sia stata ufficialmente proclamata "gli Stati Parte" di questo Protocollo potranno adottare disposizioni che nella misura estremamente limitata alle esigenze della situazione, sospendano le obbligazioni contratte in virtù di questo fatto, sempre che tali disposizioni non siano incompatibili con le obbligazioni imposte dal diritto internazionale e non facciano discriminazioni alcuna fondata unicamente su motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione ed origine sociale").

SCHEMA DELLA CONNESSIONE FRA DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO

DIRITTO UMANITARIO

Principio di necessità - Diritti umani - Principio di umanità

Diritto della guerra

Diritto dell'Aja Diritto di guerra

Per meglio precisare la connessione fra Diritti Umani e le Convenzioni di Ginevra, seguiamo lo schema del Prof. PICTET e la loro fonte comune: il Diritto Umanitario (in tutta la sua ampiezza) che è costituito da tutte quelle regole internazionali, sia scritte che consuetudinarie che assicurano il rispetto per l'individuo ed il suo benessere. Il Diritto Umanitario è il risultato di un compromesso fra due opposte nozioni: il Principio di Umanità (che richiede di operare sempre a beneficio dell'uomo) ed il Principio di Necessità (il mantenimento dell'ordine pubblico legittima l'impiego della coercizione, lo stato di guerra giustifica il ricorso alla violenza). Il rispetto della persona umana sarà garantito nella misura compatibile con l'ordine pubblico, e, in periodo di guerra, con le esigenze militari.

Dal Diritto Umanitario si dipartono due rami:

1- Diritto della Guerra e 2- Diritti Umani.

Il Diritto della Guerra:

Le forze belligeranti non causeranno ai loro avversari mali sproporzionati all'obiettivo della guerra che consiste nel distruggere o debilitare il potenziale militare del nemico. Da ciò derivano: Il Diritto dell'Aja (i belligeranti non dispongono di una facoltà illimitata per portare danno al nemico) e il Diritto di Ginevra o Diritto Umanitario in forma ristretta (le persone poste al di fuori dei combattimenti e quelle che non partecipano direttamente alle ostilità saranno rispettate, protette e trattate con umanità).

I Diritti Umani:

L'individuo avrà, in tutte le circostanze, garantito l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, così come le condizioni di esistenza propizie per lo sviluppo armonioso della sua personalità.

Principi comuni alle Convenzioni di Ginevra ed ai Diritti Umani:

- 1) Principio di inviolabilità (rispetto della vita, dell'integrità fisica e morale);
- 2) Principio di non discriminazione (per razza, sesso, religione, idee, condizione sociale, ecc.);
- 3) Principio di sicurezza (divieto dei castighi collettivi, garanzia di giustizia, ecc.).

CONVENZIONI DI GINEVRA E CONVENZIONI DELL'AJA

In tutte le Convenzioni di Ginevra si discute circa la protezione dovuta a quelle persone cadute nelle mani del nemico (feriti, infermi, prigionieri di guerra, civili) mentre nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 il punto fondamentale è la regolamentazione della conduzione delle operazioni militari, proibendo agli Stati belligeranti di ricorrere a certi metodi e mezzi di guerra. Una parte di queste regole si definiscono meglio nei due Protocolli Aggiuntivi emanati nel 1977.

Per cui in definitiva le Convenzioni dell'Aja hanno per oggetto il proteggere gli esseri umani, ma le preoccupazioni umanitarie si riscontrano con maggior forza nelle Convenzioni di Ginevra in quanto trattano direttamente la questione della sorte che tocca agli esseri umani in periodo di guerra.

CONNESSIONE DIRITTO INTERNAZIONALE DIRITTO INTERNO - DIRITTI UMANI

Al momento attuale il rispetto di certi Diritti dell'uomo e di certe libertà fondamentali riveste il carattere di norme generali del Diritto Internazionale, e questa obbligazione di rispetto dei diritti ha il suo riflesso nel diritto interno delle Costituzioni.

PACE E DIRITTI UMANI

Esiste uno stretto legame fra Pace e Diritti Umani.

E' necessario un clima di pace reale affinché si possano applicare in tutta la loro totalità i Diritti Umani. D'altra parte non si può pensare ad una pace degna di chiamarsi tale senza che si compiano e si rispettino i diritti fondamentali della persona. Tutto ciò risulta riflesso nella seguente equazione:

Pace + Diritti Umani = Diritti Umani + Pace.

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO APPLICABILE AI CONFLITTI ARMATI

Si intende quale diritto internazionale umanitario l'insieme delle norme internazionali di origine convenzionale o consuetudinaria, destinate specificatamente a porre rimedio a problemi umanitari sorti direttamente a causa di conflitti armati, internazionali interni, norme che restringono, per ragioni umanitarie, il diritto delle Parti in conflitto ad utilizzare mezzi e metodi di guerra di loro scelta, o norme che proteggono le persone ed i beni che possono essere messi a repentaglio dal conflitto.

Da questo concetto ne derivano: natura, ambito di applicazione e contenuto del Diritto Internazionale Umanitario.

NATURA:

“norme internazionali” = regole giuridiche appartenenti al Diritto Internazionale Umanitario il quale regola le relazioni fra gli Stati.

Il suo obiettivo è risolvere problemi umanitari derivanti direttamente da conflitti (protezione dei combattenti e della popolazione civile). E' un diritto sussidiario e agisce solo quando il diritto che proibisce di ricorrere alla forza (art. 2 - pag.4 della Carta dell'ONU) non ha compiuto la sua missione.

Le sue origini possono essere convenzionali (trattati) o consuetudinarie (usi e costumi dei popoli e degli stati). Qui ci limiteremo a prendere in considerazione solamente le regole derivanti da trattati (Convenzioni di Ginevra, Protocolli Aggiuntivi, Dichiarazione di Pietroburgo ed altri).

CARATTERISTICHE

- 1) Vincola soggetti che non sono necessariamente membri della comunità internazionale (i ribelli non riconosciuti come belligeranti in un conflitto interno).
- 2) Stabilisce obbligazioni per gli Stati nei confronti dei loro sudditi, il che rappresenta una novità rispetto al diritto internazionale classico.
- 3) Stabilisce diritti in favore degli individui.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

“Conflitti armati e internazionali o interni” Contenuto:

- 1) Norme restrittive del Diritto delle Parti in conflitto ad utilizzare metodi e mezzi di guerra di loro scelta.
- 2) Norme che proteggono le persone che sono o possono essere minacciate dal conflitto.
- 3) Idem nei confronti dei beni.

NORME FONDAMENTALI DEL DIRITTO UMANITARIO APPLICABILI IN PERIODO DI CONFLITTO ARMATO

- 1) Le persone al di fuori dei combattenti e che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto a che si rispetti loro la vita e l'integrità fisica e morale. Saranno protette e trattate, secondo le circostanze, con umanità senza distinzione alcuna.**
- 2) E' proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende.**
- 3) I feriti e gli infermi saranno soccorsi ed assistiti dalla Parte in conflitto che li tiene in suo potere. Questa protezione si estende altresì al personale sanitario, agli stabilimenti, ai mezzi di trasporto ed al materiale sanitario. Il simbolo della Croce Rossa (e la Mezzaluna Rossa) è il segno di questa protezione e deve essere sempre rispettato.**
- 4) I combattenti catturati e le persone civili che si trovano sotto il potere delle Autorità della Parte avversa hanno diritto al rispetto della vita, della dignità, dei diritti personali e delle idee, saranno protetti contro tutti gli atti di violenza e repressione. Avranno inoltre diritto a scambiare notizie con i familiari ed a ricevere soccorso.**
- 5) Ogni persona beneficerà delle garanzie giudiziarie fondamentali. Nessuno verrà considerato colpevole di un atto che non ha commesso. Nessuno sarà sottoposto a tortura fisica o morale, né a castighi corporali, trattamenti crudeli o degradanti.**
- 6) Le Parti in conflitto ed i membri delle loro forze armate non detengono un diritto illimitato nell'uso di metodi e mezzi di guerra che possono causare perdite eccessive o sofferenze inutili.**
- 7) Le Parti in conflitto terranno sempre presente la distinzione fra popolazione civile e combattenti, proteggendo le persone ed i beni civili. La popolazione civile in quanto tale non potrà mai essere oggetto di attacchi. Gli attacchi verranno effettuati solo in direzione di obiettivi militari.**

METODI E MEZZI DI GUERRA

1 -PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELLA GUERRA NELL'AMBITO DELLE ARMI

- a) I combattenti non causeranno ai loro avversari danni sproporzionati alla finalità della guerra, che è quello di distruggere o debilitare la potenza militare del nemico (Dichiarazione di Pietroburgo 1868).
- b) I combattenti non hanno una scelta illimitata per quanto riguarda i mezzi per danneggiare il nemico (Dichiarazione di Pietroburgo 1868 e regolamento dell'Aja del 1899 e 1907 art. 22).
- c) Si proibiscono armi e proiettili che possano causare danni superflui (Regolamento dell'Aia art. 23).

Esistono certe armi il cui possesso non influenza l'equilibrio delle forze mondiali, la cui utilizzazione non è indispensabile a livello militare, però il cui uso ha effetti particolarmente crudeli o provoca, senza giustificazioni militari, danni molto estesi.

Il diritto umanitario ha come effetto l'evitare nell'ambito dei conflitti l'impiego di tutta la forza militare e in alcuni casi si è giunti al punto che le Parti sacrificano alcuni vantaggi militari tenendo presente i fattori umanitari.

2 -REGOLE CIRCA I METODI e I MEZZI DI GUERRA NEL I^ PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

- a) In tutti i conflitti armati, il diritto delle Parti di scegliere i mezzi ed il modo di "fare la guerra" non è illimitato.
- b) Resta proibito l'uso di armi e proiettili, mezzi e metodi di guerra che causino danni superflui e sofferenze inutili.
- c) Resta proibito l'uso di metodi e mezzi che siano stati concepiti per causare danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale.
- d) Quando uno Stato Parte studia, realizza, adotta una nuova arma, nuovi metodi o mezzi di guerra, ha l'obbligo di stabilirne l'uso, in tutte o solamente in certe circostanze.
- e) Le Parti in conflitto dirigeranno le loro operazioni unicamente contro obiettivi militari. Non saranno oggetto di attacchi la popolazione e le persone civili. Si proibiscono gli attacchi indiscriminati. Si proibiscono gli attacchi come rappresaglia contro la popolazione civile.
- f) La presenza della popolazione civile non potrà essere utilizzata per porre certe zone al coperto da attacchi o operazioni contro obiettivi militari, nè per ostacolarli.

3 -CRITERI GIURIDICI

Per la proibizione o la restrizione dell'impiego di certe categorie di armi si seguono i seguenti criteri:

-Sofferenze inutili (lesioni superflue)

-La indiscriminazione

-La slealtà o perfidia

Quali lesioni debbono considerarsi superflue e quali sofferenze necessarie?

Una risposta può derivare dalla seguente equazione:

Grado di lesione o sofferenze inflitte (aspetto umanitario)

Grado di necessità che porta alla scelta di una determinata arma (aspetto militare)

Prefazione alla Dichiarazione di Pietroburgo del 1868

-L'unica finalità legittima che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è quello del debilitamento delle forze militari del nemico.

-Per raggiungere questo scopo basta mettere il maggior numero di uomini fuori combattimento.

-Questa finalità sarebbe accantonata con l'impiego di armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne causano la morte.

-L'impiego di dette armi è perciò contrario alle leggi di umanità.

Tenendo presente questa finalità di debilitamento, bisogna tenere presente per ogni arma vantaggi militari da una parte e considerazioni di carattere umanitario dall'altra. Se si può mettere un uomo fuori combattimento ferendolo non lo si deve uccidere, se basta una ferita lieve, non lo si deve ferire gravemente. Se per conseguire il medesimo risultato si possono sferrare due diversi attacchi, si dovrà optare per quello che causi minori danni. In definitiva si è cercato di proibire quelle armi eccessivamente crudeli che causano eccessive sofferenze.

INDISCRIMINAZIONE:

E' proibito dirigere od impiegare armi contro obiettivi militari e civili contemporaneamente, le Parti sono obbligate ad attuare una distinzione fra obiettivi civili e militari ed attuare i loro attacchi solamente su questi ultimi. In questo principio non si considera una regola che proibisca l'uso di quelle armi che se, anche se ben dirette verso un obiettivo militare, possono causare danni alla popolazione o ai beni di questa posti in prossimità degli obiettivi militari.

PERFIDIA E SLEALTÀ:

E' giusto fare una distinzione tra astuzia e stratagemma e perfidia e slealtà.

Perfidia:

E' proibito uccidere, ferire o catturare un avversario facendo uso di mezzi perfidi. Costituiscono perfidia quegli atti che, facendo ricorso alla buona fede dell'avversario con intenzione di ingannarlo, gli diano ad intendere che ha diritto a protezione o che è obbligato a concederla. Sono esempi

di atti di perfidia:

- Simulare l'intenzione di negoziare sventolando la bandiera di resa.
- Simulare infermità per ferite.
- Simulare lo stato di persona civile non combattente.
- Fare uso di emblemi e uniformi delle Nazioni Unite o Stati neutrali per offrire protezione a tradimento.

Stratagemmi:

Non sono proibiti. Sono stratagemmi quegli atti che hanno come scopo quello di indurre in errore l'avversario o di fargli commettere imprudenze, però non infrangono nessuna norma del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati, non sono perfidi a meno che non ricorrano alla buona fede dell'avversario.

Sono da considerarsi stratagemmi: le operazioni simulate, le informazioni false, camuffarsi.

ALTRE LIMITAZIONI NEL MODO DI FARE LA GUERRA

E' proibito:

-L'uso indebito ed improprio dell'emblema della Croce Rossa, della Bandiera del Parlamento, l'emblema protettore dei beni culturali e del distintivo delle Nazioni Unite.

-Fare uso delle bandiere degli emblemi e delle uniformi degli Stati neutrali, degli Stati che non siano Parte nel conflitto o della Parte avversa.

-Attaccare qualsiasi persona che sia al di fuori dei combattimenti.

-Attaccare una persona che si lanci col paracadute da un aereo in pericolo ad eccezione delle truppe aereotrasportate.

-Fare soffrire la fame alle persone civili e distruggere i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.

4 -PRINCIPALI CATEGORIE DI ARMI ED EFFETTI CHE PRODUCONO

Armi convenzionali:

- Armi da esplosione (esplosione, frammentazione, altri effetti secondari, lesioni corporali).
- Armi da penetrazione (penetrazione, effetti per la velocità elevata, lesioni corporali).
- Armi incendiarie (bruciature, asfissia, effetti tossici).

Armi di massima distruzione:

- Armi nucleari (bruciature, esplosioni, radiazioni ionizzanti).
- Armi biologiche (infermità).
- Armi chimiche (effetti tossici).

Armi Esplosive:

L'onda espansiva prodotta dalla miscela detonante dell'aria e l'effetto della frammentazione (dispersione di una grande molteplicità di proiettili nel momento dell'impatto) fa sì che questo tipo di arma sia particolarmente crudele. Attualmente esistono bombe programmate alla frammentazione che possono dividersi in 700 piccole bombe aventi una grande velocità ed un campo di dispersione molto ampio.

Proiettili a Grande Velocità Iniziale e di Piccolo Calibro:

Attualmente per ragioni tattiche, si tende a costruire armi leggere. Si diminuisce il calibro e si aumenta la velocità. I proiettili di piccolo calibro (inferiore a 7,62 mm, oggi generalmente usato) sono spinti, conseguentemente ad una velocità che può essere doppia di quella di un proiettile normale. Alcuni esperti affermano che queste munizioni hanno un effetto analogo ai "dum-dum", proiettili la cui cartuccia metallica termina prima dell'estremità, lasciando affiorare il piombo che contiene. Al momento dell'impatto il piombo si deforma e si espande causando terribili ferite.

Comprese fra i proiettili a grande velocità esistono anche minuscole freccette con alette, che sparate a salve con i fucili hanno un equilibrio instabile. Al momento dell'impatto virano affondando nella carne. Sono armi di uso "anti-personale" e le ferite che producono sono multiple.

Armi Incendiarie:

-Bombe incendiarie: sono al fosforo, al sodio, al magnesio con temperature da 2000 a 4000 gradi.

-Bombe al napalm: sono composte da gelatina al petrolio a cui si aggrega un detonatore. Al momento dell'impatto la gelatina si infiamma e si proietta ad una temperatura di 800 gradi in tutte le direzioni. A contatto con la pelle, questo fuoco, di impossibile estinzione, brucia e soffoca (mortalità al 50%).

-Il lanciafiamma: è un eiettore ad aria compressa che proietta un carburante di petrolio incendiato.

Armi ad Azione Differita o Ritardata:

Queste azioni hanno come finalità l'intorpidimento della mobilità dell'avversario. Danneggiano senza indiscriminazione popolazione civile e militari dal momento che nelle attuali circostanze di guerra non esistono campi di battaglia delimitati, come per esempio la mina "antipersona", che la persona stessa fa esplodere toccando un dispositivo.

Le bombe con il dispositivo di ritardo che esplodono dopo un certo tempo sono contrarie a tutti i principi umanitari, in quanto impossibilitano i soccorsi. Esistono certi tipi di mine (acustiche, magnetiche) il cui impiego dovrebbe essere regolamentato

Le trappole si potrebbero proibire in base all'art. 23b del regolamento dell'Aja che prende in considerazione l'uccidere e il ferire a tradimento.

Armi di Massima Distruzione:

-Nucleari: l'unica soluzione sarebbe restringerne l'uso, ma né l'ONU né altro organismo hanno ottenuto che le grandi potenze rinuncino all'uso delle armi nucleari in caso di attacco diretto.

-Armi chimiche e batteriologiche: il Protocollo di Ginevra del 1925 proibisce l'impiego in guerra di gas asfissianti tossici o simili, così come tutti i liquidi, materiali o procedimenti analoghi e l'impiego di mezzi di guerra batteriologici. Non esiste alcun trattato che proibisca l'uso delle armi chimiche.

Le Convenzioni SALT di Ginevra si riferiscono alla limitazione dell'aumento quantitativo delle armi strategiche dotate di testata nucleare.

Possono essere considerate armi chimiche tanto i semplici gas lacrimogeni quanto gli agenti neurotossici che intaccano il sistema nervoso, perturbano le funzioni vitali dell'organismo e causano morte rapida.

-Tecnica di modifica del medio ambiente: Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1977 circa la proibizione dell'utilizzo di tecniche di modifica dell'ambiente, confini militari o altri (guerra meteorologica).

Si proibisce:

La manipolazione dei processi naturali che modificano la dinamica, la composizione e la struttura della Terra come per esempio: le piogge artificiali, la marea o i terremoti provocati ecc.

La modifica dell'ambiente che abbiano effetti prolungati o gravi.

Armi Future:

Si discute attualmente sull'utilizzazione di nuove armi: il raggio laser contro obiettivi umani, modifiche del clima, la distruzione dell'ozono affinché siano mortali i raggi del sole, dispositivi a microonde, ecc. Sono procedimenti illeciti in quanto danneggerebbero senza distinzione militari e civili.

5 -PROIBIZIONE DI ARMI SPECIFICHE

-La dichiarazione di Pietroburgo proibisce i proiettili inferiori ai 400 grammi, che possono esplodere o che sono carichi di materiale infiammabile.

-Il regolamento dell'Aja (art. 23) proibisce che si usi il veleno o armi avvelenate.

-La dichiarazione dell'Aja (1899) proibisce i proiettili che si conficcano troppo facilmente e straziano il corpo umano (dum-dum).

-Per la Dichiarazione dell'Aja (1899 e 1907) le parti si sono impegnate a non lanciare proiettili o esplosivo dall'alto o per mezzi analoghi.

Questa vecchia regolamentazione non prevede gli aerei bombardieri che appariranno storicamente più tardi e nessun trattato fino ad oggi li ha proibiti.

-Con la dichiarazione dell'Aja (1899) le Parti si sono impegnate a non utilizzare armi che abbiano come unica finalità quella di disseminare gas tossici o deleteri.

-La VII Convenzione dell'Aja (1907) proibisce il piazzamento di mine sotterranee non fisse che non siano inoffensive quando se ne perda il controllo.

-Il Protocollo di Ginevra del 1925 proibisce l'impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici.

-La Convenzione del 1972 proibisce la messa a punto, fabbricazione e utilizzazione di armi batteriologiche o tossiche.

-Le Convenzioni e i tre Protocolli del 10 ottobre 1980 proibiscono e restringono l'utilizzo di certe armi convenzionali nell'ambito dei conflitti internazionali:

1° Protocollo = circa i frammenti non localizzabili: si proibisce l'impiego di qualsiasi arma il cui principale effetto è quello di lesionare il corpo umano mediante raggi x. Un'arma non può avere come finalità l'impedire la cura delle ferite che provoca.

2° Protocollo = circa la proibizione e la restrizione dell'impiego di mine, trappole o altri artefatti: ha come finalità evitare o ridurre le perdite ed i danni civili causati da stratagemmi durante e dopo le ostilità.

3° Protocollo = circa la proibizione e la restrizione dell'uso di armi incendiarie.

LIMITAZIONI SPECIALI

-Il trattato dell'Antartide del 1959 stabilisce che detto continente non può essere utilizzato per fini militari.

-Il trattato circa lo Spazio Ultraterrestre del 1967, stabilisce che la Luna e gli altri corpi celesti si utilizzeranno esclusivamente con fini pacifici.

L'articolo 4 del trattato segnala che gli Stati Parte si impegnano a non collocare in orbita nessun oggetto portante armi nucleari, né nessun tipo di arma di distruzione di massa, a non installare tali armi nemmeno sui corpi celesti.

La dottrina internazionalista sovietica osserva che questa proibizione non si estende ai missili nucleari che passano solamente attraverso lo spazio ultraterrestre e non si considerano piazzati in esso.

-L'Accordo che regola le attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti, approvato dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite (risoluzione 32/68 del 5 dicembre 1979), stabilisce all'articolo 3 che la Luna e gli altri corpi celesti siano utilizzati solo con scopi pacifici, proibisce l'impiego della forza sul loro suolo e orbita e dichiara la loro smilitarizzazione.

Recentemente i mezzi di comunicazione hanno parlato di "altra frontiera" circa la possibilità di guerre future nello spazio ultraterrestre.

Si parla di armi laser installate su satelliti artificiali di intercettazione di satelliti di comunicazione, di spionaggio.

Queste attività costituiscono un nuovo pericolo per l'umanità.

PERSONE PROTETTE DAL DIRITTO UMANITARIO

1 -SCHEMA DELLE PERSONE PROTETTE SECONDO LE CONVENZIONI E I DUE PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

- 1^a Convenzione: soldati e simili feriti o infermi delle forze armate in terra, personale sanitario e religioso.
- 2^a Convenzione: marinai e simili feriti o infermi delle forze armate in mare, personale sanitario e religioso, naufraghi.
- 3^a Convenzione: prigionieri di guerra.
- 4^a Convenzione: popolazione civile in territorio nemico od in territorio occupato.

I due protocolli aggiuntivi del 1977 aumentano la protezione circa i combattenti e la popolazione civile. Inoltre, fissano più chiaramente le garanzie fondamentali.

2 -REQUISITI NECESSARI PER APPARTENERE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI PERSONE PROTETTE

Combattente e prigioniero di guerra

Fonti di delimitazione fra combattenti regolari e non regolari.

- Regolamento dell'Aja del 1907 (art. 1, 2, 3).
- Convenzioni di Ginevra (1^a Conv. art.13, 14, 2^a Conv. art.12, 16 e 3^a Conv. art. 4).
- 1^o Protocollo Aggiuntivo (art. 43 fino al 47)

Categorie di combattenti regolari:

avranno diritto ad essere considerate prigioniere di guerra quelle persone che cadono in potere del nemico ed appartengono alle seguenti categorie:

- Membri delle forze armate, inclusi i membri di milizie e corpi volontari che facciano parte delle forze armate.
- Membri di altre milizie o di altri corpi volontari, inclusi i movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte combattente sempre che siano presenti le seguenti condizioni:
 - che alla testa di detti movimenti figurino una persona responsabile per i suoi subordinati;
 - che abbiano un simbolo fisso e facile da riconoscere a distanza;
 - che siano muniti di armi lecite;
 - che seguano nelle loro operazioni le leggi ed i costumi della guerra.
- Membri delle forze armate regolari appartenenti ad un governo o ad una autorità non riconosciuti dalla Potenza nel cui potere sono caduti.
- La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente in mano le armi per combattere le truppe invasori, senza per questo aver avuto il tempo di costituirsi come forza armata regolare, fermo restando che le armi siano state ottenute in modo lecito e che si rispettino le leggi della guerra.

Senza essere combattenti, beneficiano di un trattamento simile a quanto sopra descritto:

- militari in territorio occupato;
- internati militari in paese neutrale;
- personale medico religioso.

I COMBATTENTI SECONDO IL 1° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO:

Il riconoscimento delle guerre di liberazione nazionali come conflitti internazionali ha portato a concedere ai guerriglieri che vi partecipano di usufruire dello statuto dei combattenti regolari e del diritto al trattamento come di prigionieri di guerra.

Le difficoltà (regolare il fenomeno della guerriglia, situazione atipica, fluttuante ed al di fuori dei canoni dell'organizzazione militare tradizionale) vennero risolte mediante una catena di disposizioni.

-Definizione ampia di forze armate (art. 43)

Le forze armate di una Parte in conflitto si compongono di tutte le forze, gruppi o unità armate ed organizzate collocate sotto una forza superiore responsabile della condotta dei suoi subordinati. Tali forze armate dovranno essere sottomesse ad un loro regime di disciplina interna che deve seguire le norme del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati.

All'interno delle forze armate esistono organismi paramilitari o servizi incaricati di vigilare sull'ordine pubblico.

-Disposizione secondo la quale si considera equivalente la nozione di membro delle forze armate (ad eccezione del personale sanitario e religioso) e di combattente (art. 43).

-Disposizione in virtù della quale tutti i combattenti, avranno diritto allo statuto di prigioniero di guerra se cadono in potere del nemico, a meno che questi non abbiano violato norme del diritto internazionale (art. 44).

-Disposizione nella quale, essendo difficile mantenere la distinzione fra combattenti e popolazione civile, vengono menzionate le caratteristiche militari minime che dovranno possedere i guerriglieri per potere essere considerati combattenti (art.44). Nelle situazioni in cui, a causa del tipo delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, manterrà il suo statuto in quanto combattente sempre che abbia le sue armi:

- **durante ogni fatto d'armi;**

- **durante il tempo in cui stia prendendo parte ad una azione militare, sempre che sia visibile al nemico.** Il riferimento finale dell'art. 44 alla perfidia allude alla proibizione di simulare lo stato di persona civile.

Come sappiamo, il Diritto Umanitario sorvola sulla distinzione fra combattenti e popolazione civile ed è per questo che la figura del guerrigliero vi ha avuto una difficile collocazione.

Le condizioni minime richieste ai guerriglieri affinché si possano considerare combattenti o, a seconda dei casi prigionieri di guerra, non consistono unicamente nel portare le armi nei momenti di cui abbiamo già parlato, ma devono anche essere considerati alla luce dell'art. 43 il quale afferma che nelle forze armate deve essere inculcata l'esigenza dell'osservanza delle norme del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati.

Restano ai margini di questa regolamentazione quei guerriglieri che agiscono nei conflitti armati interni in epoca post-coloniale per esigenze di stabilità politica interna e per la necessità di procedere ad una ricostruzione nazionale.

La protezione fondamentale a cui hanno diritto i combattenti regolari che cadono in potere del nemico è il trattamento come prigionieri di guerra. In altri tempi i prigionieri di guerra non avevano riconosciuto nessun diritto e potevano essere sottoposti a schiavitù o passati per le armi. Ora, è universalmente affermato che la cattura di prigionieri di guerra non è un atto di punizione, ma bensì una misura di precauzione che mira a impedire a queste persone di partecipare alle ostilità.

Le spie ed i mercenari non avranno diritto allo statuto di combattenti o prigionieri di guerra (art. 46-47).

Tutte quante le persone partecipanti alle ostilità e cadute in potere della Parte avversa, saranno considerate prigioniere di guerra quando:

- rivendichino lo stato di prigionieri di guerra;
- sembrerebbero avere diritto ad essere considerati tali;
- la Parte di cui fanno parte rivendichi tale stato a loro nome, mediante una notificazione. Se dovessero sussistere dubbi sul diritto a tale stato, si continua a concedere i benefici fino a quando un tribunale competente abbia deciso in merito. Coloro che hanno preso parte alle ostilità e che non hanno diritto allo stato di prigioniero di guerra, hanno diritto ad una garanzia fondamentale e cioè quella di essere giudicate da un tribunale regolare ed imparziale.

Popolazione Civile:

Sono popolazione civile (art. 4 della 2^a Convenzione) le persone che in un qualsiasi momento o in qualsiasi maniera, in caso di occupazione o conflitto, si trovino in potere di una Parte contendente o di una Potenza occupante della quale non siano sudditi. E' popolazione civile (art. 50 del 1° Prot. Aggiuntivo) chiunque non appartenga ad una delle categorie di persone a cui fa riferimento l'art.4 della 3^a Convenzione e 43 del 1° Protocollo. In caso di dubbio sulla condizione di una persona, la si considera come popolazione civile. Popolazione civile protetta: stranieri su di un territorio di una Parte avversa e popolazione dei territori occupati.

NORME FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

PER LE POPOLAZIONI CIVILI

Dalla Convenzione di Ginevra del 12 Agosto 1949, per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (IV)

1. Le Convenzioni insistono sulla necessità di rispettare in ogni circostanza i civili nella loro persona, dignità, onore, diritti familiari, convinzioni, razza. Condannano tutti gli atti di violenza rivolti al loro indirizzo. I beni privati sono protetti e il loro saccheggio è vietato.
2. Come i prigionieri di guerra, i civili che non partecipano alle ostilità sono protetti dalle convenzioni, beneficiano di garanzie che assicurano un trattamento umano; la potenza occupante ha il dovere di approvvigionare la popolazione con viveri e medicinali. Essa deve importare vettovaglie necessarie quando le risorse siano insufficienti.
3. Ogni stato anche in guerra deve accordare libero passaggio agli invii di medicinali e materiale destinato alle popolazioni, deve in ogni caso consentire il transito di vestiario e viveri per i bambini, le donne incinte e i malati.
4. Gli ospedali civili, come gli ospedali militari, devono essere rispettati dai combattenti e non saranno in nessun caso oggetto di attacco.
5. È vietato utilizzare civili per tenere zone di guerra al di fuori delle operazioni militari, in modo da proteggere installazioni militari; d'altro canto nei paesi occupati non si può costringere i civili a lavori militari.
6. Le Convenzioni proibiscono le pene collettive, il terrorismo e vietano formalmente le rappresaglie che coinvolgono i civili e i loro beni.
7. Le Convenzioni vietano tutte le distruzioni volontarie di beni, appartenenti ai privati o alla collettività, e il loro saccheggio.
8. Nei territori occupati le autorità militari devono dare al CICR e ai suoi delegati tutte le facilitazioni per compiere la loro missione.
9. Le Convenzioni prevedono misure speciali per i bambini, onde permetterne l'identificazione, il mantenimento, l'educazione; favoriscono la loro raccolta in paesi neutrali per la durata del conflitto. Tutelano i bambini abbandonati e gli orfani.

ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PROTEZIONE

- a) Il rispetto e la protezione in tutte le circostanze dei feriti e degli infermi. Saranno raccolti e curati con umanità senza distinzione alcuna.
- b) Il rispetto e l'attenzione per la popolazione civile, soprattutto donne, anziani e bambini.
- c) Il personale sanitario beneficia di una protezione speciale, non potrà essere considerato come prigioniero senza necessità.
- d) Le persone che beneficiano dello stato di prigioniero di guerra saranno rispettate e trattate con dignità, hanno diritto, durante la loro prigionia, a condizioni materiali e morali sufficienti per quanto riguarda: alloggio, alimentazione, vestiario, assistenza medica e spirituale, regime di lavoro, ecc. avranno diritto a ricevere notizie dai loro familiari, ad esporre le loro idee ed a essere rimpatriati o liberati alla fine delle ostilità.
- e) La popolazione civile sarà protetta contro gli effetti della guerra organizzando soccorsi e stabilendo zone di sicurezza.
- f) La popolazione civile ha diritto alla protezione ed al rispetto del proprio onore, delle proprie convinzioni e costumi di vita. Gli internati civili beneficeranno di condizioni simili a quelle dei prigionieri.

GARANZIE FONDAMENTALI DELLE CONVENZIONI E DEI PROTOCOLLI

- a) Conflitti armati internazionali (art. 75 del 1° Prot. Aggiuntivo): si applicano dette garanzie alle persone che si trovano in potere di una Parte in conflitto e che non sfruttino un trattamento favorevole in virtù delle 4 Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli Aggiuntivi.
- b) Conflitti armati senza carattere internazionale (art. 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra e art. 4 del 2° Prot. Aggiuntivo).

Le garanzie fondamentali sono le seguenti:

le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, incluso i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e le persone che sono rimaste al di fuori dei combattimenti per infermità, ferite o altre cause, saranno in tutte le circostanze trattate con umanità, senza nessuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, colore, religione, sesso o qualsiasi altro criterio analogo. A tale proposito, sono e restano proibiti in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, nei confronti delle persone sopra menzionate:

- a) attentati alla vita ed all'integrità corporale specialmente l'omicidio in tutte le sue forme, le mutilazioni, torture e supplizi;
- b) l'asportazione dei reni;

c) gli attentati alla dignità personale, specialmente atti umilianti e degradanti;

d) le sentenze non dettate da un tribunale regolarmente costituito e dotato delle garanzie fondamentali ritenute indispensabili per i popoli civilizzati.

BENI DI CARATTERE CIVILE

I beni di carattere civile non saranno oggetto di attacchi. La protezione verso i beni di carattere civile essenziali per la vita della popolazione comprende le seguenti classi:

a) Beni indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile: articoli alimentari, granaglie, acqua potabile e opere di irrigazione, quei beni che distrutti provocherebbero una carenza alimentare.

b) Opere ed installazioni che contengono forze pericolose: quei beni che per la loro natura ed utilizzazione possono essere obiettivi militari, ma la cui distruzione può liberare forze che costituiscono un pericolo grave per la popolazione (es. centrali nucleari).

c) Beni culturali: la Convenzione dell'Aja del 1954 regola tale questione in dettaglio con l'articolo 53 del 1° Protocollo Aggiuntivo. Il principio base è la proibizione assoluta di commettere atti di ostilità contro tali beni o utilizzarli come basi di appoggio o farli oggetto di rappresaglie. La convenzione del 1954 non tocca però l'importante tema della restituzione dei beni artistici espropriati durante i conflitti.

LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

Le guerre e, più in generale, tutte le situazioni che implicano scontro violento tra due o più fazioni in lotta oltre ad implicare grave danno per le persone coinvolte rappresentano anche serio pericolo per le cose (edifici, stabilimenti, installazioni) situate nei territori teatro della contesa.

Tra gli oggetti che possono restare "vittime" dei conflitti armati il Diritto internazionale umanitario a ragione annovera anche i beni di interesse culturale, che sono patrimonio dell'intero genere umano e la cui perdita costituisce danno incalcolabile, sebbene meno immediatamente percepibile rispetto alle perdite di vite umane. Nella recente lotta interetnica nella ex Jugoslavia i mezzi di informazione hanno portato all'attenzione della pubblica opinione, oltre che gli episodi di violenza contro le persone singole e le popolazioni, anche la distruzione avvenuta nel 1993 del ponte medievale di Mostar, simbolo stesso della cittadina balcanica; questa azione, al di là del significato strategico-logistico, ha privato in primo luogo quella popolazione e più in generale tutta l'umanità di una testimonianza lasciataci dal passato, tramite fra il passato e l'epoca attuale. La distruzione di quell'opera muraria, oltre che annullare un monumento significativo per bellezza e valore architettonico, ha leso profondamente il diritto che l'uomo ha di poter vedere le vestigia del suo passato, di potersi confrontare, di non perdere la propria memoria storica, in una parola di poter verificare le proprie radici storiche.

Nel passato

Quello citato non è che uno degli ultimi e più eclatanti esempi di coinvolgimento disastroso di beni culturali nel corso di guerre.

È noto che sin dall'antichità veniva considerato sommo dispregio da parte di un belligerante poter distruggere i segni della civiltà del nemico: in questa ottica criminale vanno viste le devastazioni e i saccheggi seguiti alle varie campagne di guerra in ogni parte del mondo tanto occidentale che

orientale. Antichi documenti testimoniano come venisse regolamentata la spartizione del bottino tra i diversi partecipanti.

La mitica biblioteca di Alessandria d'Egitto, ricca di 700.000 opere, venne ridotta in cenere dalle truppe romane di occupazione. Durante la prima Crociata, nel 1099, venne assediata Gerusalemme e si devastò di ineguagliabili tesori d'arte e di storia la città santa per tre religioni; durante l'occupazione del Milanese (1498-1515) Luigi XII di Francia asportò i più preziosi codici miniati trovati in archivi e biblioteche e che ora si trovano nella Biblioteca Nazionale di Parigi; nel 1622 nel corso della Guerra dei Trenta anni venne parzialmente distrutta la favolosa Biblioteca Palatina di Heidelberg (parte dei suoi volumi furono trasferiti a Roma). In tempi più vicini a noi vanno ricordati durante la II Guerra Mondiale i devastanti e indiscriminati attacchi aerei compiuti dagli angloamericani sulle città d'arte della Germania (una per tutte, basti citare Dresda) e le altrettanto nefaste devastazioni compiute ai danni dell'Archivio di Stato di Napoli e dell'abbazia di Montecassino nel febbraio 1944.

Negli anni della I Guerra Mondiale la necessità di proteggere i beni culturali, soprattutto quelli inamovibili, fu particolarmente sentita anche in Italia; le cronache del tempo ne danno testimonianza: "Il Colleoni a Venezia, la sua cappella funeraria a Bergamo e il Nettuno a Bologna sono protetti da impalcature; sono calati i cavalli di bronzo dalla facciata di San Marco [...] tutti i telai delle vetrate del Duomo di Milano sono tolti e il Cenacolo Vinciano è difeso da una trincea di sacchi di sabbia e i più preziosi dipinti delle gallerie sono messi in salvo".

Purtroppo nonostante le precauzioni i primi bombardamenti aerei non risparmiarono i tesori d'arte del Veneto: "La notte del 25 ottobre [1915] una bomba austro-ungarica [...] distrugge uno dei maggiori capolavori di Giambattista Tiepolo, *Il trasporto della Santa Casa di Loreto*".

Anche il passaggio delle truppe nemiche provocò disastri di proporzioni gigantesche, come avvenne nella Villa Castelbarco di Loppio nel Trentino invaso dalle milizie austro-ungariche: "I tesori annientati non si potranno più recuperare: la rovina è stata troppo vasta, i danni troppo gravi: calcolati in cifre si fanno ascendere a un milione e mezzo. Alcuni colti ufficiali nostri hanno raccolto i dispersi frammenti, specialmente i documenti dell'archivio che si cerca di riordinare, ma che sarà impossibile ricostituire".

Primi provvedimenti protettivi

Già all'inizio dell'Evo moderno, di fronte alla brutalità dei saccheggi e delle devastazioni indiscriminate, si tentò di regolamentare sebbene in forma molto generica la protezione dei beni culturali. Addirittura nel 1158 Federico I di Germania aveva emanato un editto nel quale vietava la spoliazione delle chiese; i Lanzichenechi, milizia di fanteria mercenaria, ai tempi dell'imperatore Massimiliano II si erano dato un regolamento che puniva con pene corporali chiunque avesse saccheggiato i beni del nemico; con l'Ordine del 1613 Carlo Emanuele di Savoia bandiva per le proprie truppe ogni forma di saccheggio "sotto pena della vita". Tali tentativi di regolamentazione furono tuttavia sporadici e spesso contraddittori tra di loro e comunque sanciti unilateralmente da una parte, privi quindi di validità universale.

Lo zar Alessandro II di Russia durante la Conferenza di Bruxelles del 1874 propose una bozza di accordo in base al quale i beni culturali, anche se di proprietà pubblica del nemico, dovevano essere trattati come proprietà privata e come tali rispettati; inoltre ogni eventuale sequestro, distruzione o degrado di monumenti e opere d'arte avrebbe dovuto essere perseguito dalle autorità competenti, mentre si sarebbe dovuto segnalare la presenza di tali beni di interesse culturale con appositi segni distintivi. L'idea, seppure lodevole, non venne presa in seria considerazione dai vari Stati che non

ratificarono la dichiarazione: tuttavia per la prima volta in ambito internazionale si era posta la questione della protezione dei beni culturali e questo contribuì a sensibilizzare la coscienza dei governanti su tale problema.

Solamente nel 1907 con la II Conferenza internazionale della Pace tenuta all'Aja si addivenne ad un primo tentativo di uniformare il concetto di "saccheggio" e dettarne alle Nazioni contraenti il divieto per il futuro. La IV e la IX Convenzione stipulate in quella sede dettarono norme sulle leggi e gli usi della guerra terrestre e sul bombardamento di obiettivi terrestri da parte di forze navali, escludendo per la prima volta il diritto di fare bottino delle cose appartenenti al nemico.

Nel 1919, memori delle devastazioni compiute nel corso della Grande Guerra, i soci della Società Olandese di Archeologia proposero la creazione di "santuari dell'arte" per proteggere un patrimonio che appartiene a tutti gli uomini civili viventi e futuri. Il 16 aprile 1935, mentre nel mondo si verificano circostanze che fanno temere per la pace, alcune Nazioni ratificarono a Washington un accordo per la protezione dei monumenti artistici, detto Patto interamericano; in questa occasione venne proposta l'adozione di un distintivo, detto segno di Roerich [fig. 2], da applicarsi alle opere sotto protezione. Tuttavia le autorità delle Nazioni che aderirono all'accordo tralasciarono di apporre il distintivo e questo risulta pressoché sconosciuto ai più.

La Conferenza dell'Aja del 1954

Il secondo conflitto mondiale portò a nuove e più gravi perdite del patrimonio storico e artistico mondiale; perciò quando la guerra fu terminata risultò relativamente più facile far accettare ad un consesso di Nazioni l'idea che fosse necessario proteggere i beni culturali almeno in previsione di conflitti futuri, specialmente ridefinendo la nozione di "bene culturale" come patrimonio non del solo stato detentore ma dell'intera umanità.

La conferenza venne organizzata dall'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e si svolse all'Aja dal 21 aprile al 14 maggio 1954; vi presero parte rappresentanti di 46 Nazioni, tra le quali l'Italia e la Santa Sede. Al termine dei lavori venne approvata una Convenzione che costituisce l'atto ufficiale ancora oggi valido per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Il testo della Convenzione consta di una introduzione e 40 articoli, oltre ad un Regolamento di esecuzione composto di 21 articoli; un Protocollo finale aperto alla firma di qualunque Nazione interessata all'adesione, sebbene non partecipante alla Conferenza, conclude la documentazione.

La Convenzione

Nelle premesse viene constatato come nel secondo conflitto mondiale il patrimonio culturale ha subito danni assai gravi; si afferma che l'offesa recata ai beni culturali "costituisce danno al patrimonio culturale dell'umanità intera" e che la salvaguardia di tali beni dovrebbe essere accettata da tutte le Nazioni del mondo, sulla base di quanto espresso nelle Convenzioni dell'Aja (1899 e 1907) e nel Patto di Washington del 1935.

Nell'articolo 1 si precisa la nozione di "bene culturale", comprendendo nella dizione i monumenti architettonici, le località di interesse archeologico, le opere d'arte, i libri e i manoscritti, le collezioni

scientifiche e gli archivi. Contestualmente alla definizione intrinseca vengono equiparati a beni culturali e come tali soggetti a protezione anche i luoghi deputati ad accogliere i beni culturali mobili (biblioteche, archivi, musei, pinacoteche, chiese).

L'impegno alla salvaguardia del patrimonio culturale è affermato negli articoli successivi ed in particolare dall'articolo 4 ("Rispetto dei beni culturali") nel quale i firmatari "si impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul loro proprio territorio, che su quello delle Alte Parti contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo". Inoltre viene dichiarato l'impegno ad astenersi dal saccheggio e dalla devastazione, nonché dal compiere rappresaglia nei confronti di obiettivi protetti. Nel caso di occupazione militare da parte di una Nazione nei confronti di un'altra, l'occupante dovrà adoperarsi -per quanto possibile- affinché vengano tutelati i beni culturali del Paese occupato.

I contraenti si impegnano inoltre ad istruire convenientemente le loro Forze armate affinché in caso di conflitto sappiano come agire in merito alla salvaguardia dei beni di interesse culturale; addirittura sin dal tempo di pace si impegnano a predisporre in ambito militare personale specializzato al fine di "assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia".

Il capo II della Convenzione riguarda la protezione speciale, accordata "in numero limitato" a "rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri culturali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza" che soddisfino a due condizioni essenziali: si trovino ad adeguata distanza da centri industriali ed obiettivi militari (quali un aeroporto, una stazione di radiotrasmissione, un porto) e non siano usati a scopi militari (cioè non vengano adoperati ad esempio per nascondere uomini armati o come deposito di munizioni) .

Una parte contraente può derogare dalle disposizioni relative alla protezione speciale quando un centro di rilevante importanza culturale si trovi nei pressi di un obiettivo militare, purché essa si impegni, in caso di conflitto armato, a non fare alcun uso di quel obiettivo.

"La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel *Registro internazionale dei beni culturali posti sotto protezione speciale*" (art. 8.6).

Ai beni posti sotto protezione speciale viene accordata l'immunità a partire dalla data della loro iscrizione nel Registro che dovrà essere attivato presso l'UNESCO. L'immunità cessa nel caso in cui una parte contraente violi nei confronti di un bene culturale sottoposto a protezione speciale gli impegni assunti.

I beni sottoposti a protezione speciale e quelli che debbano per motivi di sicurezza essere trasportati d'urgenza da un luogo ad un altro "godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa".

Il capo V (articoli 16 e 17) tratta del contrassegno che dovrà distinguere i beni protetti; in particolare si stabilisce che sarà considerato segno internazionale di protezione "uno scudo, appuntito in basso, inquartato in croce di S. Andrea, di blu-reale e bianco (uno stemma, formato da un quadrato di blu-reale, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo blu-reale al di sopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati)". Il contrassegno può essere impiegato da solo oppure ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso) [fig. 3].

Il contrassegno triplice può soltanto essere adoperato per distinguere i beni sottoposti a protezione speciale, i trasporti di beni culturali e i rifugi improvvisati per causa d'urgenza; il contrassegno semplice può essere adoperato per indicare beni non sottoposti a protezione speciale, il personale incaricato di funzioni di controllo, il personale addetto alla protezione dei beni e le carte d'identità.

L'articolo 18 prevede i casi di applicazione della Convenzione, che sono quelli in cui una delle parti contraenti dichiara aperte le ostilità contro una o più altre parti, ancorché qualcuna di esse non riconosca legittima la dichiarazione di guerra, oppure quando una delle parti veda invaso militarmente il proprio territorio (anche se tale invasione non incontra resistenza armata).

Nel successivo capo VII si tratta dell'esecuzione della Convenzione e si introduce la figura della "Potenza protettrice", firmataria della stessa Convenzione ed incaricata dell'applicazione di quanto in essa contenuto: "le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione" di quanto previsto dalle norme sulla protezione.

Inoltre viene riconosciuto il ruolo fondamentale dell'UNESCO nell'attuazione pratica della Convenzione mediante prestazione della propria collaborazione tecnica in tutti i casi in cui l'intervento sia richiesto oppure anche di propria iniziativa.

Sebbene l'articolo 28 preveda la possibilità di applicare sanzioni nei confronti di chi violi le norme della Convenzione, trattandosi di sistemi penali estremamente eterogenei, la possibilità di punizione effettiva resta assai aleatoria e quantomeno improbabile.

Il Regolamento e il Protocollo

Annesso alla Convenzione è un Regolamento che detta norme pratiche per l'esecuzione delle norme stabilite in sede di Conferenza internazionale.

Esso tratta del controllo internazionale, entra nel dettaglio della protezione speciale, trattando dei rifugi improvvisati, del registro internazionale e delle relative norme per l'iscrizione e la cancellazione, oltre a stabilire le modalità per il trasporto dei beni culturali nel corso del conflitto.

In particolare il capo IV riguarda il contrassegno già descritto, specificando che potrà figurare su bandiere e bracciali ed essere apposto o dipinto, purché risulti agevolmente visibile da terra, "a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale" e "all'entrata di altri beni culturali immobili posti sotto protezione speciale".

Una speciale carta d'identità dovrà essere rilasciata al personale di controllo e al personale addetto alla protezione; anche il documento identificativo reca il contrassegno internazionale bianco-blu [fig. 4]. Il Protocollo aggiuntivo stabilisce infine ulteriori norme di tutela riguardanti trasferimenti di beni culturali e la proibizione di trattenere presso di sé tali beni a titolo di indennizzo o riparazione.

I Protocolli aggiuntivi del 1977

Nel 1977 vennero firmati a Ginevra due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni del 1949.

Essi poco aggiungono di importante alla Convenzione dell'Aja del 1954 per quanto concerne la protezione dei beni culturali; perciò le norme sinteticamente esposte in precedenza restano pienamente valide a tutto oggi e sta alla sensibilità dei capi della singole Potenze e al loro rispetto del senso di civiltà attuarle in caso di conflitto o, ancora meglio, conoscerle per impedire che si verifichi l'opportunità di metterle in pratica. A tal fine risulta essenziale la diffusione soprattutto in tempo di pace dei principi del Diritto internazionale umanitario, in ambito militare ma ancor più in quello civile. Il potere sanzionatorio delle autorità sovranazionali e degli organismi internazionali si è rivelato in più occasioni assai limitato, viziato da incompatibilità tra sistemi penali affatto diversi tra loro: perciò si rende più che mai necessario prevenire il problema della protezione in caso di guerra evitando in primo luogo -se possibile- che i conflitti insorgano ed assumano proporzioni disastrose e -questo sempre- istruendo la popolazione civile e i potenziali combattenti sulle norme internazionali di tutela e salvaguardia.

Data la grandissima quantità di beni di interesse storico-culturale esistenti anche nelle più piccole località del nostro Paese (circa il 40% del patrimonio culturale dell'intera umanità, stando ad una stima indicativa), è indispensabile che non solo i militari, ma anche il personale addetto alla custodia di questi beni -direttori di biblioteche, archivi, musei e gallerie d'arte, ecclesiastici responsabili dei beni culturali di proprietà della Chiesa, privati possessori e detentori legittimi- sia istruito sulle Convenzioni che li tutelano in caso di conflitto.

L'Italia e la protezione dei beni culturali

Nel nostro Paese la Convenzione dell'Aja divenne legge dello stato a partire dal 9 agosto 1958, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia per una ventina di anni lo sviluppo delle tecnologie belliche, rivolto all'aspetto nucleare e globale della conduzione di un futuro conflitto, fece restare pressoché inapplicate le normative approvate al termine della Conferenza; solo negli anni '70, con una sostanziale rivalutazione dello strumento bellico convenzionale, si poté riproporre il Diritto umanitario ed apprezzarne i suoi giusti obiettivi.

Si deve attendere il 1973 perché lo Stato maggiore dell'Esercito italiano affronti il problema della tutela dei beni culturali nella pubblicazione n. 6008 intitolata "Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato". La pubblicazione riportava i testi degli atti approvati nel 1954 corredati da alcune aggiunte e varianti (particolarmente importante è quella riguardante l'impegno preso dal governo italiano per impedire in caso di guerra il traffico militare sul tratto della Via Aurelia che costeggia le mura vaticane).

Al 1979 risale un'altra pubblicazione, la n. 6206, intitolata "I centri abitati nelle operazioni - n. 901 della serie dottrinale". In essa si fa un breve cenno alla tutela dei beni culturali coinvolti in azioni militari e sempre facendo riferimento alla IV Convenzione del 1949 e alla Convenzione del 1954.

Nel "Manuale del combattente" -pubblicazione 1000/A/2 del 1988- nel capitolo riguardante il comportamento del militare in guerra viene citato l'obbligo del rispetto per i beni artistici e culturali in genere: vengono riproposti i segni distintivi per i beni protetti sia in modo semplice che in modo speciale e si elencano fra i crimini di guerra gli attacchi indiscriminati contro i beni culturali.

Infine un ampio cenno alle leggi internazionali volte alla tutela dei beni di interesse culturale è fatto nella pubblicazione n. 6420 del 1989, "Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre", in cui si riportano anche le riserve opposte dall'Italia all'atto della ratifica dei Protocolli aggiuntivi del 1977.

La salvaguardia dei beni culturali nella dottrina precedente

Se, come si può vedere, il problema della salvaguardia del patrimonio culturale di un popolo e dell'intera umanità ha avuto negli ultimi decenni particolare risalto, tuttavia già in epoca antecedente al 1954 le autorità politiche e militari del nostro Paese non erano rimaste insensibili a questo genere di argomento.

Nel cosiddetto Regolamento albertino ("Regolamento di servizio per le truppe in campagna", 1833) le norme di protezione sono alquanto disperse e prive di organicità; tuttavia non mancavano precisi riferimenti alle salvaguardie di cui dovevano godere alcuni edifici particolari, tra cui ospedali, pubblici stabilimenti d'istruzione e di beneficenza, case religiose, presbiteri". Anche la legislazione penale militare del Regno sardo prevedeva, nelle sue varie edizioni del 1822, 1840 e 1859, era previsto e punito l'insieme dei reati compiuti dalle truppe ai danni delle opere di interesse culturale.

Il merito che va all'Italia di essere tra le prime Nazioni a recepire l'esigenza della tutela dei beni culturali viene concretato nel "Regolamento di servizio in guerra" del 1882. In questa pubblicazione sono fatti propri gli intenti proposti alla Conferenza di Bruxelles del 1874 (non ratificati dai partecipanti): dalle azioni di offesa venivano tassativamente esclusi gli edifici destinati al culto, alle scienze e alle arti, purché convenientemente segnalati da contrassegni speciali.

La pubblicazione n. 103 del 1912 riaffermava quanto proposto nel regolamento di trenta anni prima: in particolare l'articolo 27 trattando delle salvaguardie concesse in nome del Re a persone, cose o località specificava che tali salvaguardie sono concesse "a quei luoghi o a quelle cose che nell'interesse dell'umanità, del decoro nazionale o dell'esercito stesso è conveniente porre sotto la speciale protezione" dell'esercito, "come ad esempio: pubblici stabilimenti di istruzione e di beneficenza, opifici, luoghi sacri, conventi di donne, collegi femminili, archivi, musei, monumenti, opere d'arte". Il Regolamento del 1912 restò in vigore fino al 1937, quando venne sostituito da un analogo "Regolamento per il servizio in guerra" e, un anno dopo, dalla Legge italiana di guerra.

Da più parti si è affermato che questa legge è una delle più avanzate in fatto di tutela delle persone e delle cose in caso di conflitto, a riprova che il nostro Paese ha recepito in notevole anticipo la necessità di "umanizzare" la guerra qualora proprio non sia possibile evitarla del tutto.

Nel testo vengono riaffermati i concetti di garanzia offerta agli edifici e monumenti previsti dalle convenzioni, che veniva meno qualora fossero adibiti a scopi militari. Inoltre si ribadiva che i beni culturali e gli edifici atti a contenerli, sebbene appartenenti allo Stato nemico o a Enti pubblici nemici, devono essere considerati come proprietà privata; restano ovviamente bandite tutte le forme di saccheggio, sottrazione indebita e distruzione arbitraria delle opere che costituiscono patrimonio storico-culturale del nemico.

Risulta chiaro che ad iniziare dagli albori dell'Evo moderno i governanti e i capi militari delle Nazioni hanno dovuto affrontare il problema della salvaguardia dei beni di interesse culturale posti in territorio "nemico"; tuttavia, come più volte si è detto, molte normative sono state poco più che semplici dichiarazioni di intenti, assolutamente non seguite da chiare e vere applicazioni al caso pratico.

Anche se gli atti della Conferenza dell'Aja affermano in forma quanto mai precisa l'obbligo da parte dei singoli stati di adoperarsi per la tutela di beni che ormai non vanno più visti come proprietà esclusiva di una sola Nazione ma del genere umano nella sua totalità, tuttavia anche queste normative sono molte volte rimaste valide solo sulla carta: basti pensare che a tutto oggi nessun bene o centro culturale italiano è mai stato iscritto nel Registro dell'UNESCO.

Perciò a maggiore motivo si rende indispensabile la diffusione dei principi del Diritto internazionale umanitario specialmente in tempo di pace per sensibilizzare le coscienze dei responsabili della "cosa pubblica" per impedire che perdite irreparabili come quelle accadute sull'altra sponda dell'Adriatico abbiano a ripetersi tra la totale indifferenza.

"E' bene che tutti sappiano che per la protezione di un grande bene culturale può anche essere richiesta all'Autorità militare occupante una consistente guardia armata che, come forza di polizia specializzata, godrebbe anch'essa di adeguate protezioni derivanti dal diritto internazionale"




Fig. 1 Segno protettivo per edifici sacri (R.D. 17 giugno 1940)




Fig. 2 Simbolo di Roerich





Fig. 3 Simboli per beni sottoposti alla protezione speciale



HECTO




**CARTA D'IDENTITA'
PER IL PERSONALE ADDETTO
ALLA PROTEZIONE DEI BENI
CULTURALI**

Nome

Cognome

Data di nascita

Titolo o grado

Incarico

è titolare della presente carta in virtù della Convenzione dell'UNESCO del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto.

Data di rilascio
N. della carta

Fig. 4 Carta d'identità per il personale addetto ai beni culturali

CLASSIFICAZIONE DEI CONFLITTI ARMATI

-Guerra dichiarata o altro conflitto armato fra due o più parti contraenti. Occupazione (art. 2

-Conflitti Armati { comune)

Internazionali - Guerra di liberazione nazionale (Artt. 1-4 del 1° Protocollo Aggiuntivo):
dominazioni coloniali, occupazione straniera o regimi razzisti.

Convenzioni di Ginevra e Casi non previsti

Protocolli Aggiuntivi

-2° Protocollo Aggiuntivo: conflitti armati non previsti dal 1° { -Conflitti Armati { Prot. Agg. e che si svolgono a senza carattere determinate condizioni. Internazionale -Art. 3 comune, conflitto nel territorio di una delle due parti contraenti.

{ - disturbi interni Diritto di iniziativa (C.I.C.R.)

-tensioni interne

Patti internazionali di diritto umano.

Diritti fondamentali della persona umana aventi caratteri costituzionale.

1 -AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI DI GINEVRA E DEI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

Generale:

Art. 1 comune alle 4 Convenzioni.

Art. 1 paragrafo 1 del 1° Protocollo Aggiuntivo.

“Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare ed a fare rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza” Guerra dichiarata o qualsiasi altro conflitto dichiarato:

Art. 2 paragrafo 1 e 3 delle 4 Convenzioni.

“Fra due o varie Parti contraenti, anche se una di esse non abbia riconosciuto lo stato di guerra”
Guerre di liberazione nazionale:

Art. 1 paragrafo 4 del 1° Protocollo Aggiuntivo

“Questo caso comprende i conflitti armati in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, esercitando così il diritto dei popoli alla libera determinazione affermato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale”.

Occupazione militare:

Art. 1 paragrafo 2 delle 4 Convenzioni.

“Circa la totalità o una parte del territorio di una Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse nessuna resistenza militare”.

Casi non previsti dal Presente Protocollo o in altri accordi internazionali:

Art.1 paragrafo 2 del 1° Protocollo Aggiuntivo.

E' la “Clausola Martens”.

“Le persone civili ed i combattenti sono protetti dai diritti in uso al momento e nel luogo in questione e dai principi umanitari dettati dalla coscienza pubblica”.

Conflitti armati senza carattere internazionale che sorgano sul territorio di una delle Parti contraenti:

Art. 3 del 1° Protocollo Aggiuntivo:

“Il Presente Protocollo si applicherà a tutti i conflitti armati che non siano compresi nell'art. 1 del 1° Protocollo Aggiuntivo, e che si svolgano sul territorio di una delle Parti contraenti fra le sue forze armate e gruppi armati organizzati comandati da un capo responsabile i quali esercitano sopra una parte di detto territorio un controllo tale che permetta di realizzare azioni militari concrete ed applicare di conseguenza il presente protocollo”.

2 -SITUAZIONI EXTRACONVENZIONALI

Art. 1 paragrafo 2 del 2° Protocollo Aggiuntivo

“Il presente Protocollo non si applicherà alle situazioni di tensione interne come gli atti sporadici di violenza ed altri casi analoghi che non sono considerati come conflitti armati”.

3 -IL PROBLEMA DELL'APPLICABILITÀ

Il problema principale delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli Aggiuntivi è quello della loro applicabilità alle diverse forme di conflitto armato. La pratica dimostra che le Parti in conflitto sono solitamente molto discrepanti le une dalle altre rendendo difficile l'applicabilità. Non esiste una entità in grado di far rispettare i principi fino ad adesso indicati. La classificazione di un conflitto è di fondamentale importanza per le vittime, il grado di protezione molte volte è in relazione con la classificazione del conflitto. I quasi 600 articoli delle Convenzioni e dei Protocolli rimarrebbero inefficaci se le Parti non si impegnassero nella loro applicazione.

ESAME DEI DISTINTI TIPI DI CONFLITTO

1-INTRODUZIONE

Il diritto internazionale classico distingue 3 tipi di conflitti armati:

a) Guerra fra Stati;

b) Guerra civile (è un avvenimento interno di uno Stato, è necessario però il riconoscimento dell'insorgente come belligerante);

c) Ricorsi alle forze armate limitati (ostilità armate, incidenti, protezione di connazionali all'estero, ecc.).

La Carta delle Nazioni Unite e le Convenzioni di Ginevra introducono prima della seconda Guerra Mondiale una nuova regola.

L'art. 2 della Carta proibisce non solo la guerra con l'uso della forza, ma anche di aizzare le proprie forze contro un altro Stato. La Convenzione di Ginevra sostituì il concetto di guerra con quello di conflitto armato internazionale che ingloba tanto la guerra dichiarata quanto qualsiasi altro conflitto armato fra Stati.

Con questa innovazione si possono distinguere solo due tipi di conflitti armati internazionali e conflitti armati non internazionali.

Però, dal 1960, questa distinzione prima chiara si fa problematica:

a) La comparsa delle guerre di liberazione nazionali, paesi sotto la dominazione coloniale che si ribellano, il diritto all'autodeterminazione;

b) Il notevole aumento dei conflitti armati non internazionali;

c) L'incremento del numero di interventi stranieri nelle guerre civili (internazionalizzate);

d) La partecipazione di organizzazioni internazionali nei conflitti armati come forze di pacificazione: i caschi azzurri dell'ONU ecc.;

I Protocolli Aggiuntivi del 1977 diedero una soluzione parziale: riconoscimento delle guerre di liberazione nazionale ed una regolamentazione più dettagliata circa i conflitti non internazionali.

Nell'attualità, poi, si distinguono 4 tipi di conflitti armati:

a) Conflitti armati internazionali;

b) Guerra di liberazione nazionale;

c) Conflitti armati senza carattere internazionale d'accordo con il 2°

Protocollo Aggiuntivo;

d) Conflitti armati non internazionali in accordo con l'art. 3 comune.

2 -CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

a) Sono le guerre dichiarate o no, o qualsiasi altro tipo di conflitto fra due Stati di qualsiasi entità. Così come qualsiasi altro caso di occupazione di un territorio fuori da quei limiti che gli erano stati internazionalmente riconosciuti. Quando le forze armate delle due Parti contraenti sono coinvolte nelle ostilità le Convenzioni ed i Protocolli si applicano automaticamente.

L'articolo 2 delle Convenzioni di Ginevra include anche i casi di occupazione di un territorio straniero senza incontrare resistenza armata. L'esempio storico è rappresentato dall'occupazione tedesca della Danimarca del 1940 dove non ci fu conflitto armato né stato di guerra.

Questa situazione esiste anche quando la popolazione o il governo del Paese ricevano gli interventi dall'esterno come liberatori o difensori del sistema socio-economico. Quando uno Stato interviene in un altro Stato ed esercita un qualsiasi atto di sovranità, si considera occupazione ai sensi dell'art. 2.

b) Guerre di liberazione nazionale:

dominazione coloniale, occupazione straniera e regime razzista. Si tratta di una lotta il cui riconoscimento avvenne negli anni 60 alle Nazioni Unite. Queste guerre hanno la loro base nel diritto dei popoli alla loro libera determinazione riconosciuta dalla Carta delle Nazioni Unite.

3 -NORME APPLICABILI AI DIVERSI TIPI

a) Conflitto armato fra Parti nelle Convenzioni di Ginevra e nel 1° Protocollo Aggiuntivo:
Convenzioni di Ginevra: articolo 2 paragrafo 1 1° Protocollo Aggiuntivo: capitolo 3 articolo 1

b) Conflitto armato fra una Parte contraente (Stato) ed una Parte non contraente (Stato o autorità di fatto) come quelle che lottano per la liberazione nazionale e quelle che hanno accettato le Convenzioni di Ginevra e/o i Protocolli Aggiuntivi:
Convenzioni di Ginevra: articolo 2 paragrafo 4.

1° Protocollo Aggiuntivo: capitolo 4 articolo 1, capitolo 2 articolo 96.

c) Conflitto armato fra una parte contraente (Stato) ed una parte non contraente (Stato od autorità di fatto) che ancora non hanno accettato le Convenzioni di Ginevra od i Protocolli Aggiuntivi:

Convenzioni di Ginevra: articolo 2 paragrafo 4

“Clausola Martens”

2° Protocollo Aggiuntivo (autorità)

d) Conflitto armato tra le Parti non contraenti:

Convenzioni di Ginevra articolo 2 paragrafo 4

Convenzioni di Ginevra articolo 3 (autorità)

Clausola di Martens

2° Protocollo Aggiuntivo (autorità)

e) Conflitto armato grave non internazionale (insurrezioni ecc.):

Convenzioni di Ginevra articolo 3

2° Protocollo Aggiuntivo

Diritto Pubblico

f) Altri conflitti armati o atti di violenza:

Patti Internazionali dei Diritti Umani

Diritto pubblico interno (diritto interno)

Conflitti armati fra Parti contraenti che non si riconoscono come tali:

essere Parte contraente non significa sempre riconoscere lo Stato nemico. Infatti, pur essendo tutti Parti delle Convenzioni di Ginevra, i Paesi Arabi non riconoscono Israele come Stato.

Applicazione fra Stati divisi che non si riconoscono fra di loro:

Le Convenzioni si devono considerare applicabili a meno che le Parti non si riconoscano come tali. Se un regime “di fatto” dichiara il suo accesso alle Convenzioni di Ginevra, sarà considerato come parte contraente.

Secondo il Trattato di Vienna circa il diritto dei Trattati del 1969, si riconosce alla categoria speciale degli accordi di carattere umanitario una validità al di sopra delle considerazioni politiche.

Conflitto con Potenze che non siano Parti contraenti:

Articolo 2 comune alle 4 Convenzioni, è sufficiente la pura accettazione e l'applicazione delle sue regole, art. 96 del 1° Protocollo Aggiuntivo ed i popoli che lottano per la loro liberazione potranno comprometersi ad applicare le Convenzioni ed i Protocolli per mezzo di una dichiarazione con effetto immediato per tutte le Parti, in questo modo possono accedere alle Convenzioni anche gli Stati non riconosciuti o altre entità.

Differenti regole in caso di guerra internazionalizzata:

a) Fra le Parti di una guerra civile, sono applicabili le regole di un conflitto non internazionale.

b) Fra Stati intervenuti a favore delle due Parti in una guerra civile, sono applicabili le regole di un conflitto internazionale, perchè due Stati e Parti contraenti si oppongono l'uno all'altro.

c) Fra governi destabilizzati e lo Stato che interviene a favore degli insorgenti sono applicabili le leggi di un conflitto internazionale perchè anche in questo caso si oppongono due paesi contraenti.

d) Fra lo Stato che aiuta un governo destabilizzato e gli insorgenti, probabilmente sono applicabili solo le regole dei conflitti non internazionali, perchè gli insorgenti non sono soggetto al diritto internazionale (ad eccezione delle guerre di liberazione nazionale). Di questo gli esperti stanno attualmente discutendo.

Stato giuridico delle Parti in conflitto internazionale:

L'articolo 4 del 1° Protocollo Aggiuntivo segnala:

“L'applicazione delle Convenzioni di Ginevra e del presente Protocollo non intaccherà lo Statuto giuridico delle Parti in conflitto. L'occupazione di un territorio e l'applicazione del presente Protocollo e delle Convenzioni di Ginevra, non intacca lo statuto giuridico dello stesso”.

Interventi nei casi interni:

Il paragrafo 2 dell'articolo 3 del 2° Protocollo Aggiuntivo segnala che:

“Non si potrà invocare nessuna disposizione del presente Protocollo come giustificazione per intervenire, direttamente o indirettamente per qualsiasi sia la ragione, nel conflitto armato o nei contesti interni o esterni di una Alta Parte contraente nel cui territorio abbia luogo il conflitto.

4 -CONFLITTI ARMATI SENZA CARATTERE INTERNAZIONALE

Il ricorso alla forza all'interno degli Stati, come le guerre civili, non è proibito dal diritto internazionale, in quanto ciò sarebbe possibile solo se la comunità internazionale avesse il diritto a verificare la legittimità costituzionale dei Governi al potere. E' importante, nelle attuali circostanze, per quei popoli che non possono far valere con altri mezzi i loro legittimi diritti, che non si escluda la possibilità di una resistenza armata. E' difficile stabilire quando una repressione giuridico-penale diventa un genuino conflitto armato senza carattere internazionale.

E' chiaro che i Governi non possono attestare come pretesto per negare le ostilità la loro sovranità assoluta. L'unico criterio per classificare un conflitto e quindi determinare le norme che devono essere applicate è l'intensità delle ostilità.

Non si deve però ignorare che in tali situazioni non esiste un arbitro riconosciuto e che la comunità internazionale non ha il potere per l'istituzione di un organo indipendente che possa avere la funzione di arbitro.

A questo proposito il CICR poteva assumersi un lavoro tanto delicato, ma questo era un pretesto per accuse di imparzialità che avrebbero compromesso la sua azione umanitaria.

Nonostante l'assunzione di un adeguato sistema di controllo e di una norma obiettiva ed indiscutibile per classificare i conflitti interni, poco resta al controllo degli abusi dei governi. Il mantenimento della sua sicurezza e il rispetto dei diritti umani sono nel diritto attuale le due principali precauzioni degli Stati. Per fare combaciare queste due esigenze che a volte sembrano contraddittorie, si è adottata una soluzione globale ed universale. L'osservanza del diritto interno e del diritto internazionale.

L'ambito materiale di questi conflitti si dirama quindi in due parti: in alto i conflitti armati internazionali (regolati dalle 4 Convenzioni di Ginevra e dai 2 Protocolli Aggiuntivi) e sotto le situazioni extraconvenzionali in conformità con l'articolo 1 e 2 del 2° Protocollo Aggiuntivo il quale afferma che le norme non si applicheranno alle situazioni di tensioni interne che non siano conflitti armati.

5 - AMBITO DI APPLICAZIONE PERSONALE

Il 2° Protocollo Aggiuntivo segnala che si applicherà a tutte le persone, senza nessuna distinzione di carattere sfavorevole, afflitte da un conflitto armato ai sensi dell'art. 1. Questo articolo distingue fra forze armate e forze armate resistenti o gruppi organizzati. Sono situazioni di scontro fra:

- a) le stesse forze armate regolari;
- b) fra forze armate e gruppi armati regolari;
- c) fra forze armate che si impossessano del potere e gruppi armati organizzati dalla popolazione e di resistenza;
- d) fra diversi gruppi organizzati.

Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che sono state oggetto posteriormente, di provocazioni o restrizioni di libertà per motivi in relazione al conflitto, continueranno ad usufruire delle garanzie minime di trattamento umano fino a quando non finiscano le provocazioni e le restrizioni.

L'articolo 3 comune alle 4 Convenzioni dichiara che "ogni Parte contraente" dovrà applicare questo articolo alle seguenti persone:

- a) le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, incluso i membri delle forze armate che hanno depresso le armi;
- b) le persone che sono rimaste al di fuori del combattimento per infermità, ferite o qualsiasi altra causa.

E' importante il comma 4 di questo articolo (art. 3) il quale dichiara che "l'applicazione delle disposizioni precedenti non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti contendenti". Sulla stessa linea l'art. 3 del 2° Protocollo Aggiuntivo dice:

"Non si potrà invocare nessuna disposizione del presente Protocollo con oggetto di manomettere la sovranità di uno Stato o la responsabilità che incombe sul governo di mantenere o ristabilire la legge, l'ordine e difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale con tutti i mezzi legittimi."

Questo non ha niente a che fare con l'importante e discusso tema del riconoscimento della belligeranza. Il riconoscimento della belligeranza era un requisito fondamentale per l'applicazione del diritto di guerra classico.

Con riferimento al moderno diritto umanitario, questa situazione è superata in quanto non necessaria, in quanto quello che si pone in gioco non è lo stato giuridico-politico di una Parte o di un gruppo in conflitto, quanto il soccorso ed il rispetto delle vittime di tale conflitto armato.

Abbiamo già detto, nell'esaminare la sua natura, che il diritto umanitario è un diritto al quale gli Stati hanno accettato di legarsi per ragioni umanitarie. Questo era tanto chiaro per la dottrina internazionalista, che nell'art. 4 del progetto di Regolamento delle leggi della Guerra elaborato già nel 1900 dall'Istituto di Diritto Internazionale si dichiarava che:

"Il solo atto di applicare ai ribelli, per un sentimento di umanità, certe leggi di guerra, non costituisce il riconoscimento dello stato di guerra".

Il riconoscimento della "belligeranza" è facoltativo, però se un governo procede al riconoscimento sarà obbligato ad applicare certe regole di umanità. Una situazione possibile, è però il caso in cui un governo neghi lo stato di "belligeranza" agli insorgenti o non si applichi l'art. 3.

Questo fu il caso della guerra civile spagnola del 1936, quando dovette essere il CICR a negoziare il fatto che certe leggi umanitarie fossero applicate.

A partire dall'art. 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 l'applicabilità non dipende dal potere discrezionale di uno Stato, quanto dalla realizzazione di condizioni oggettive.

L'obbligo di adempiere a queste norme, ricade con maggior forza e peso sul Governo firmatario che subisce la guerriglia.

L'art. 3 segnala un minimo di regole (le si denomina "miniconvenzioni") da applicare alle vittime dei conflitti armati senza carattere internazionale, questo minimo può essere ampliabile con un accordo espresso dalle Parti in conflitto, o meglio quando una Parte decida di trattare le avversità come se avessero i requisiti per essere trattate con l'art. 4 della 3ª Convenzione.

Il paragrafo 3 dell'art. 3 comune dice che: "le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore, mediante accordi speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione".

6-CATEGORIA DI CONFLITTI NON INTERNAZIONALI

a) Quelli che rispondono a situazioni in cui le ostilità si sviluppano fra due forze armate o gruppi armati organizzati, in cui ogni Parte sia diretta da un comandante responsabile, e che esercitino sopra una parte di territorio un potere tale da permettere lo svolgimento di operazioni militari, alle quali si applicherà il 2° Protocollo Aggiuntivo, escludendo espressamente le tensioni interne ed i disturbi interni.

b) Quelli che corrispondono alla nozione dell'art. 3 comune, con un campo di applicazione più ampio. E' inoltre applicabile l'art. 3 ai disturbi ed alle tensioni? Si può rispondere solo congiungendo le regole minime dell'art. 3 ed i diritti umani fondamentali riconosciuti nelle costituzioni.

Questa dualità porta alla luce quattro livelli di applicazione del diritto internazionale a seconda della gravità degli atti di violenza e delle ostilità che si sviluppano all'interno di uno Stato.

-livello dei disturbi interni e delle tensioni interne redatto a seconda dei diritti dell'uomo od a seconda dei principi dell'art. 3 per accordo delle Parti;

-il livello dei disturbi interni molto gravi o dei conflitti armati interni di debole intensità redatto a seconda dell'art. 3;

-livello dei conflitti interni di forte intensità (ostilità fra forze armate organizzate dirette da un comandante responsabile) redatto secondo il 2° Protocollo Aggiuntivo;

-livello di conflitti interni che presentano una caratteristica internazionale (guerre di liberazione nazionale) redatto a seconda dello schema del diritto umanitario internazionale.

7 -DIFFERENZE FRA LA CONVENZIONE E L'ART. 3

L'art. 4 della 3° Convenzione concede lo stato di prigioniero di guerra alle persone che, cadendo in potere del nemico abbiano le condizioni di combattente legittimo richieste in un conflitto armato internazionale. Queste persone beneficiano delle immunità che il loro stesso stato di prigioniero di guerra concede.

L'art. 3 comune per i conflitti senza carattere internazionale, riconosce una garanzia minima a quelle persone cadute in mano della parte avversa, però non designa una categoria di belligeranti legittimi, per i quali nulla è detto affinché vengano trattati con umanità durante la detenzione o vengano, durante o alla fine delle ostilità, condannati regolarmente per avere solamente partecipato alla lotta. Il diritto penale interno ha qui (conflitti armati senza carattere internazionale) una podestà che senza dubbio è stata ristretta dal diritto internazionale per i casi di conflitto armato internazionale. Si è cercato di risolvere questo problema in due modi:

- a) il diritto alla vita è un diritto inalienabile, in nessun caso derogabile una volta deposte le armi;**
- b) la concessione di una amnistia la più ampia possibile alla cessazione delle ostilità (art. 6 paragrafo 5 del 2° Protocollo Aggiuntivo).**

8 -DIFFERENZE FRA IL 2° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO E L'ART. 3

- a) l'elemento del territorio come condizione per la determinazione della belligeranza è reintrodotta dal 2° Protocollo Aggiuntivo;
- b) il 2° Protocollo Aggiuntivo si applica automaticamente (senza necessità di dichiarazione esplicita) quando si riuniscono tutti i requisiti dell'art. 1;
- c) il 2° Protocollo Aggiuntivo ai sensi del suo art. 1 è applicabile solo ai conflitti fra governi destabilizzati ed insorti, e non a conflitti fra differenti gruppi dissidenti (es. Libano e Angola), mentre l'art. 3 è applicabile anche a tali conflitti;
- d) l'art. 3 mantiene un significato distinto e separato rispetto a quello del 2° Protocollo Aggiuntivo il cui campo di applicazione è più stretto di quello dell'art. 3. Il 2° Protocollo Aggiuntivo completa l'art. 3 comune senza modificarne le sue attuali condizioni di applicazione;
- e) l'art. 3 riserva il diritto, a un corpo umanitario di carattere imparziale tale quale il CICR a offrire i suoi servizi alle parti in conflitto. Il 2° Protocollo Aggiuntivo non contiene questa regola.

Esempi di conflitti di alta intensità (ambito di applicazione del 2° Protocollo Aggiuntivo): guerra civile spagnola, guerra civile in Nigeria, Biafra, Libano, Ciad, Nicaragua, Eritrea, El Salvador.

9 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3

Secondo la Commissione di esperti riunita dal CICR nel 1962, l'esistenza di un conflitto armato senza carattere internazionale ai sensi dell'art. 3, non può essere negata se "l'azione ostile diretta contro un Governo, presenta un carattere collettivo e con un minimo di organizzazione".

Analisi degli elementi di questa definizione:

- a) azione ostile = ostilità per mezzo delle armi;
- b) carattere collettivo = gli atti non devono essere individuali, nè realizzati da una banda solitaria, ma da una collettività, non si prendono in considerazione i casi isolati di incidenti o terrorismo. Il Governo attaccato deve ricorrere non solo alle forze di polizia normalmente incaricate di mantenere l'ordine pubblico, ma anche alle forze armate;
- c) minimo di organizzazione = il gruppo o la collettività deve avere un'organizzazione, con un comandante responsabile che garantisce la sua volontà e capacità di rispettare e far rispettare le regole del diritto umanitario;

Il suo ambito è vario, esclude solo le attività dei criminali comuni che ricorrono alla violenza armata, le tensioni minori e disordine di natura sociale e politica.

10 - NOTE DISTINTIVE DELL'ART. 3

- a) Applicazione automatica, non è necessario il riconoscimento.
- b) Richiesta di minore intensità di una guerra civile classica o del tipo di conflitto indicato dall'art. 1 del 2° Protocollo Aggiuntivo.
- c) Contiene doveri assolutamente minimi, non tutte le leggi della guerra sono applicabili.
- d) L'incertezza di quale sia il livello minimo del conflitto armato a cui si applica.

SITUAZIONI INFERIORI AL CONFLITTO ARMATO

1 -TIPI DI SITUAZIONI

Sono i disturbi interni e le tensioni interne. Gli atti di violenza con carattere non organizzato, frammentario, che non intaccano in maniera fondamentale la struttura dello Stato con la possibilità del Governo destabilizzato di mantenere l'ordine.

a) Definizione di disturbi interni (CICR, Conferenza degli Esperti di Governo, 1970):
“Si tratta di situazioni nelle quali, senza avere carattere di conflitto internazionale, esiste senza dubbio, a livello interno, uno sconvolgimento che presenta un certo carattere di gravità che dà luogo alla realizzazione di atti di violenza. Questi ultimi possono avere diverse forme che vanno dalla generazione spontanea di atti di sollevazione, alla lotta fra gruppi più o meno organizzati e le autorità che esercitano il potere. In questo caso le autorità ricorrono, oltre che alla polizia, anche all'esercito per ristabilire l'ordine interno. Il numero elevato di vittime ha reso necessaria l'applicazione di un minimo di regole umanitarie”.

b) Definizioni di tensioni interne:

-situazioni di tensioni grave (politica, religiosa, sociale, economica, ecc.);
-strascichi di conflitto armato o disturbi interni. Queste situazioni presentano tutte od alcune delle seguenti caratteristiche:

- detenzione in massa;
- numero elevato di detenuti politici;
- maltrattamenti o condizioni di detenzione inumane;
- sospensione delle garanzie giudiziarie fondamentali, sia per la promulgazione di uno stato d'eccezione sia per una situazione di fatto;
- denuncia di sparizione di persone.

Disturbi interni: quando, anche se non esiste conflitto armato, lo Stato utilizza la forza armata per mantenere l'ordine.

Tensioni interne: quando l'impiego della forza armata è un mezzo di prevenzione per mantenere il rispetto della legge e dell'ordine.

2 -ATTUAZIONE DEL CICR

Si tratta di situazioni classificate come extra convenzionali. Contrariamente alle Convenzioni ed ai Protocolli, il CICR non ha un diritto legale internazionale propriamente riconosciuto per visitare luoghi dove ci sono delle persone incarcerate. Si appoggia perciò a quello che viene chiamato diritto di iniziativa segnalato dall'art.VI dello Statuto della Croce Rossa Internazionale “prendere tutte le iniziative umanitarie”. Mediante il suo operato, il CICR fa sì che si accettino nella pratica, mediante accordi particolari, i metodi delle sue visite ai detenuti e spera che entro breve tempo, nuovi convegni diplomatici diano una base giuridica a questi interventi.

-Disturbi interni: in queste circostanze il CICR può offrire i suoi servizi facendo sfoggio del suo diritto di iniziativa e dello Statuto della Croce Rossa Internazionale, quando la gravità e la durata degli scontri ed il numero delle vittime giustificano una attività di protezione.

-Tensioni interne: senza scontri armati; il CICR si basa solo su gli usi che si è costruito e sul suo diritto di iniziativa umanitaria.

Le azioni del CICR a favore dei detenuti politici si riferiscono solamente alle condizioni di detenzione, è una azione umanitaria che non si sofferma sui motivi della detenzione.

3 -I DIRITTI UMANI NEI CONFLITTI INTERNI O IN SITUAZIONI EXTRACONVENZIONALI

In realtà, le convenzioni internazionali dei diritti umani ed i principi umanitari delle convenzioni umanitarie regolano in una certa misura la sorte dei detenuti. Però le possibilità di controllo sono scarse, soprattutto quando esistono divergenze fra diritto interno e i diritti umani.

Le disposizioni derogatorie dei Patti Internazionali relativi ai diritti civili e politici e l'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti umani segnalano che non si potranno mai derogare certi diritti fondamentali dell'uomo quali: il diritto alla vita, il diritto ad un trattamento umano, la proibizione della schiavitù, la libertà di pensiero e religione, la non retroattività della legislazione penale anche in caso di pericolo per la vita della nazione. L'art. 15 della Convenzione Europea dice: "In tempo di guerra o di qualsiasi altra emergenza pubblica che minacci la vita della nazione, ognuna delle Parti contraenti potrà prendere misure derogatorie alle sue obbligazioni assunte in questa Convenzione a misura strettamente richiesta dalla situazione, facendo attenzione di non trovarsi in contraddizione con il diritto internazionale".

L'art. 2 afferma: "La privazione della vita non sarà considerata inflitta in contraddizione a questo articolo, quando risulti l'uso della forza assolutamente necessario per impedire un tumulto od una insurrezione".

I limiti di deroga dall'art. 15 sono determinati dall'art. 3 e l'art. 2 non deroga i propositi dell'art. 15.

Quello che non è proibito dalle regole del diritto internazionale non deve automaticamente considerarsi permesso.

CARTA DELLA SOCIETÀ NAZIONALE DI CROCE ROSSA

1 -ATTIVITÀ DELLA CROCE ROSSA IN PERIODO DI CONFLITTO ARMATO

-Assistenza di tutti i tipi prestata alle vittime delle Parti in conflitto (ai feriti, prigionieri di guerra, internati civili, familiari separati, ecc.).

-Interventi tendenti all'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario e il rispetto del Principio di Umanità e dei diritti umani per tutte le Parti in conflitto.

-Appoggio della gestione di un intermediario neutrale, come il CICR, per facilitare il dialogo fra le Parti combattenti.

-Protezione delle vittime in potere dell'autorità avversa, preservandole dai pericoli, dalle sofferenze e abusi di potere a cui possono venire esposte, prendendo la loro difesa e prestando loro appoggio.

-La Società Nazionale di un paese afflitto da un conflitto armato o situazione analoga realizzerà i seguenti fini:

a) ottenere dal suo governo il rispetto e l'applicazione delle Convenzioni di Ginevra nella loro totalità;

b) intervenire presso il governo per far accettare e facilitare il lavoro di protezione del CICR;

c) organizzare un'azione di assistenza;

d) effettuare le prime visite ai detenuti nella speranza dell'intervento del CICR mantenendo con quest'ultimo uno stretto contatto informativo.

-Nel caso in cui il conflitto si svolga in un paese alieno alla Società: prendere parte ai fini della protezione e dell'assistenza, quando venga sollecitata dal CICR, dalle Parti in conflitto o dalla Società Nazionale del Paese.

Attuazioni in casi non riconosciuti dalle Convenzioni (disturbi interni e tensioni interne):

-Accordarsi con le autorità nazionali per ottenere permessi senza restrizioni per l'assistenza e la visita ai detenuti per conto del CICR.

-Assistenza e protezione dei familiari dei detenuti.

-Aiuti alla popolazione civile in tutti i casi di conflitto:

-Aiuti medici prestati negli ospedali o direttamente alle persone ferite o inferme, procurare materiale sanitario ai centri di cura e di riposo e l'incorporazione di personale volontario civile. Facilitare e coordinare la raccolta del sangue. Apportare aiuti sociali ai danneggiati (vivande e materiali come coperte e utensili da cucina).

-Ricerca di persone, notizie ai familiari, ricongiungimento di nuclei familiari e con particolare cura aiutare i bambini (alloggiandoli, alimentandoli ed istruendoli).

-Assistenza ad esiliati e rifugiati.

2 -ATTUAZIONI IN CASO DI GUERRA CIVILE, DISTURBI INTERNI O TENSIONI INTERNE

In tali conflitti un rischio ricorrente è la parzialità in quanto si conosce molto bene l'avversario e si hanno spesso ragioni personali per detestarlo.

Tanto è vero che, nel 1912, una conferenza Internazionale della Croce Rossa negò gli aiuti e l'assistenza alle vittime della guerra civile, uno dei delegati disse che la Croce Rossa "non poteva avere doveri da compiere nei confronti degli insorti che altro non potevano che essere considerati come criminali".

Fortunatamente, in seguito, le Conferenze della Croce Rossa sono arrivate ad avere un più sano concetto dei Principi dell'istituzione!

Entro i limiti dei rispettivi Paesi, una Società della Croce Rossa non si mescola minimamente con l'esercizio regolare della giustizia, la sua azione non si scontra con il diritto essenziale che lo Stato ha per reprimere le infrazioni contro la legge. Quello che sollecita la Croce Rossa è che ognuno sia trattato con umanità, se un individuo è colpevole sarà condannato dai tribunali, però dovrà ricevere un'assistenza adeguata al suo stato di salute.

GARANZIE DI EFFICACIA DEL DIRITTO UMANITARIO

L'efficacia delle norme legali è sempre in relazione con la loro generalità. Quanto più generale, tanto più ne è difficile l'applicazione. La concretezza può facilitare. Nel Diritto Umanitario la regola generale è che le norme sono concrete, chiare e con un preciso obiettivo da raggiungere.

Il Diritto Umanitario come qualsiasi altra norma può essere inculcato, non per questo perde la sua caratteristica di obbligatorietà, infatti si sono previste clausole di controllo e sanzione.

Queste clausole si devono concatenare le une alle altre per arrivare ad una maggiore efficacia.

L'applicazione isolata può essere insufficiente. Molto importante è l'azione preventiva, tale come le misure legislative di incorporazione della legislazione umanitaria internazionale al Diritto Interno, l'educazione dei quadri militari e della popolazione civile circa i diritti ed i doveri umanitari.

Esame delle Garanzie:

1. Le Parti contraenti si compromettono a rispettare e fare rispettare la presente Convenzione in tutte le circostanze (art. 1 comune).
2. La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze Protettrici (art. 8 comune).
3. Le attività di un organismo umanitario imparziale, come il CICR, possono agire come Potenze Protettrici (art. 9 e 10 comuni).
4. Gli uomini di fiducia, rappresentanti dei prigionieri di guerra (art. 79 III Convenzione).
5. Fonti di informazione circa i Prigionieri di guerra (art. 122 III Convenzione).
6. Compromesso di ampia diffusione ed incorporazione ai programmi di istruzione e studio dei testi delle Convenzioni (art. 127 III Convenzione).
7. I prigionieri disporranno di un testo da consultare, esposto pubblicamente, delle Convenzioni (art. 41 III Convenzione).
8. Le Parti contraenti si comunicheranno le leggi e le ordinanze che hanno adottato per garantire l'applicazione (art. 128 III Convenzione).
9. Compromesso di adottare misure legislative per sanzionare penalmente coloro che abbiano commesso infrazioni gravi alle regole delle convenzioni.
10. Ciascuna delle Parti contraenti prenderà le misure convenienti affinché cessino gli atti contrari alle prescrizioni delle Convenzioni (art. 129 III Convenzione).
11. Non ci si può esonerare dalle responsabilità incontrate a seguito delle infrazioni previste (art. 131 III Convenzione) Responsabilità ed indennizzo (art. 91 1° Protocollo Aggiuntivo).
12. Procedimento di inchiesta a seguito di tutte le violazioni presunte nelle Convenzioni (art. 132 III Convenzione) Commissione Internazionale di Inchiesta (art. 90 1° Protocollo Aggiuntivo).
13. Nei casi non previsti dal presente Protocollo od in altri accordi internazionali, le persone civili ed i combattenti rimangono sotto la protezione e l'autorità dei principi del Diritto delle Genti derivato dagli usi dei popoli, dei principi di umanità e dalla coscienza pubblica (art. 1 e 2 del 1° Protocollo Aggiuntivo).
14. Le misure di esecuzione dell'art. 80 del 2° Protocollo Aggiuntivo:
Le Parti contraenti e le Parti in conflitto, adotteranno senza riserva tutte le misure necessarie per compiere le obbligazioni da cui vengono investite in virtù delle Convenzioni del presente Protocollo.
Le Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno ordini ed istruzioni necessarie ed opportune per garantire il rispetto delle Convenzioni e del Presente Protocollo.
15. Assessori giuridici dei comandanti militari (art. 82 1° Protocollo Aggiuntivo) personale qualificato (art. 6 1° Protocollo Aggiuntivo). Dovere di repressione dei soprusi militari (art. 87 1° Protocollo Aggiuntivo).
16. Mutua assistenza giuridica in materia penale (art. 88 1° Protocollo Aggiuntivo) cooperazione con l'ONU (art. 89 1° Protocollo Aggiuntivo).

GIUSTIFICAZIONE DELL'IMPORTANZA DELLE NORME UMANITARIE

Fra le ragioni che giustificano l'importanza del Diritto Umanitario Internazionale, troviamo le seguenti.

- a) L'obiettivo modesto, però realista del D.I.U. mira ad umanizzare il più possibile i conflitti armati che non hanno potuto essere evitati.
Ha un interesse umano per tutti e non pregiudica l'interesse militare di nessuno. Evita, sempre nell'ambito dei conflitti, l'uso di forza che non sia strettamente giustificato dalle mire militari.
- b) Importanza del suo contenuto: regole per il rispetto e la protezione di tutte le vittime dei conflitti armati.
- c) Il vantaggio culturale che porta la protezione della dignità umana in tempo di guerra.
- d) Dato che molte guerre si iniziano per motivi di protezione e per ottenere i diritti umanitari fondamentali, le Convenzioni di Ginevra sono un mezzo molto efficace per salvaguardare e garantire la pace, inoltre il rispetto della dignità umana dell'avversario facilita una più rapida comprensione e sminuisce i retaggi propri della guerra.
- e) Il ricorso alla forza ha il limite che si pone la natura stessa dell'uomo.
Il diritto può almeno ottenere di umanizzare la guerra.
- f) L'universalità delle sue regole: oggi 165 Stati sono firmatari od aderenti alle Convenzioni di Ginevra, che è il trattato internazionale con maggiore universalità per quanto riguarda la sua diffusione ed applicazione.
- g) L'urgenza del riconoscimento del D.I.U. viene data dal contesto delle circostanze attuali. Il personale della Croce Rossa può essere messo di fronte a problemi di conflittualità, armata o no, e deve essere preparato a dare una risposta adeguata alle necessità che si presentano.
- h) Le Convenzioni e Risoluzioni delle Conferenze Internazionali mettono in risalto l'obbligo primario della diffusione delle Convenzioni di Ginevra da parte delle Società Nazionali della Croce Rossa.

NORME FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI

Dalle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949, per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

1. Le persone messe fuori combattimento e coloro che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto al rispetto della loro vita e della loro integrità fisica e morale. Esse saranno, in ogni circostanza, protette e trattate con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.
2. È vietato uccidere o ferire un avversario che si arrende o che è fuori combattimento.
3. I feriti e i malati saranno raccolti e curati dalla parte in conflitto che li avrà in suo potere. La protezione copre del pari il personale sanitario, gli stabilimenti, mezzi di trasporto e materiale sanitario. L'emblema della croce rossa (della mezzaluna rossa, del leone e sole rosso) è il segno di questa protezione e deve essere rispettato.

4. I combattenti catturati e i civili che sono soggetti all'autorità della parte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali e delle loro convinzioni. Saranno protetti contro qualsiasi atto di violenza o di rappresaglia, e avranno diritto di scambiare notizie con le loro famiglie e di ricevere soccorsi.
5. Ogni persona beneficerà delle garanzie giudiziarie fondamentali. Nessuno sarà sottoposto alla tortura fisica o mentale, né a pene corporali o trattamenti crudeli o degradanti.
6. Le parti in conflitto e i membri delle loro forze armate non hanno un diritto illimitato nei riguardi della scelta dei mezzi e dei metodi di guerra. È vietato fare uso di armi o metodi di guerra la cui natura possa provocare perdite inutili o sofferenze eccessive.
7. Le parti in conflitto faranno, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, in modo da risparmiare la popolazione e i beni civili. Né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili debbono essere oggetto di attacchi. Gli attacchi saranno diretti esclusivamente contro gli obiettivi militari.

NORME FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO PER LE POPOLAZIONI CIVILI

Dalla Convenzione di Ginevra del 12 Agosto 1949, per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (IV)

1. Le Convenzioni insistono sulla necessità di rispettare in ogni circostanza i civili nella loro persona, dignità, onore, diritti familiari, convinzioni, razza. Condannano tutti gli atti di violenza rivolti al loro indirizzo. I beni privati sono protetti e il loro saccheggio è vietato.
2. Come i prigionieri di guerra, i civili che non partecipano alle ostilità sono protetti dalle convenzioni, beneficiano di garanzie che assicurano un trattamento umano; la potenza occupante ha il dovere di approvvigionare la popolazione con viveri e medicinali. Essa deve importare vettovaglie necessarie quando le risorse siano insufficienti.
3. Ogni stato anche in guerra deve accordare libero passaggio agli invii di medicinali e materiale destinato alle popolazioni, deve in ogni caso consentire il transito di vestiario e viveri per i bambini, le donne incinte e i malati. 4. Gli ospedali civili, come gli ospedali militari, devono essere rispettati dai combattenti e non saranno in nessun caso oggetto di attacco.
5. È vietato utilizzare civili per tenere zone di guerra al di fuori delle operazioni militari, in modo da proteggere installazioni militari; d'altro canto nei paesi occupati non si può costringere i civili a lavori militari.
6. Le Convenzioni proibiscono le pene collettive, il terrorismo e vietano formalmente le rappresaglie che coinvolgono i civili e i loro beni.
7. Le Convenzioni vietano tutte le distruzioni volontarie di beni, appartenenti ai privati o alla collettività, e il loro saccheggio.
8. Nei territori occupati le autorità militari devono dare al CICR e ai suoi delegati tutte le facilitazioni per compiere la loro missione.
9. Le Convenzioni prevedono misure speciali per i bambini, onde permetterne l'identificazione, il mantenimento, l'educazione; favoriscono la loro raccolta in paesi neutrali per la durata del conflitto. Tutelano i bambini abbandonati e gli orfani.

NOZIONE DI RIFUGIATO

Definizione

Art.1 Convenzione di Ginevra del 1951

“...il termine rifugiato si applicherà a colui che,

/ a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1.01.1951/

/ temendo a ragione di essere perseguitato /

/ per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, /

/ si trova fuori del Paese di cui è cittadino /

/ e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese...”

Definizione di rifugiato

La estraiamo noi tutti oggi dalla Convenzione del 1951.

Essa fu adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, svoltasi a Ginevra dal 2 al 25 luglio 1951. Fu aperta alla firma il 28 luglio ed entrò in vigore il 22 aprile 1954. I negoziati per la sua elaborazione si svolsero in parallelo con quelli per la creazione dell'Unhcr.

...Ma cos'è e quando nasce l' Alto Commissariato?

La seconda guerra mondiale e il periodo dell'immediato dopoguerra provocarono il **maggiore esodo di popolazione della storia moderna.**

maggio 1945 : oltre **40** milioni il numero degli esuli in Europa, senza contare i tedeschi fuggiti davanti all'avanzata dell'armata sovietica.

13 milioni di persone di origine tedesca (Volksdeutsche), espulse nei mesi successivi dall'Unione sovietica

1,3 milioni di lavoratori forzati e di sfollati furono trovati dagli alleati adibiti a lavori vari sul territorio dell'ex Reich tedesco.

oltre un **milione** di russi, ucraini, bielorusi, polacchi, estoni, lettoni, lituani e persone di altre nazionalità fuggirono dal dominio comunista,

guerra civile in Grecia e altri conflitti nell'Europa sudorientale, scoppiati dopo la ritirata nazista, cominciavano a generare decine di **migliaia di rifugiati.**

Milioni di cinesi, trasferiti in zone controllate dalle forze giapponesi in Cina

movimenti di popolazione da un capo all'altro del continente europeo a preoccupare di più le potenze alleate => molto tempo prima della fine della guerra, queste erano già consapevoli del fatto che la liberazione dell'Europa avrebbe comportato la necessità di far fronte a massicci sconvolgimenti.

Nel 1944-1945, l'**Unrra** fornì aiuti d'emergenza a migliaia di rifugiati e sfollati nelle regioni controllate dagli Alleati => RIMPATRIO

Est : aiutate solo chi rimpatria! => di fronte alla risoluta opposizione dei paesi del blocco orientale, gli Stati Uniti esercitarono forti pressioni per la creazione di una nuova organizzazione per i rifugiati, con un diverso orientamento.

L'Organizzazione internazionale per i rifugiati (**Iro**) fu istituita nel luglio **1947** come agenzia specializzata non permanente delle Nazioni Unite. Al momento della creazione, si prevedeva che il suo programma triennale sarebbe stato interamente realizzato entro il **30 giugno 1950**.

Atto costitutivo Iro : incoraggiare e assistere il sollecito ritorno [dei rifugiati] nel paese di cui hanno la cittadinanza, o in quello in cui risiedevano abitualmente” affermazione ridimensionata dalla risoluzione dell’Assemblea generale istitutiva dell’Iro, che dichiarava che “nessun rifugiato o esule [che formuli valide obiezioni] può essere costretto a tornare nel proprio paese d’origine” 7.

anni '50 avevano aperto una nuova era di emigrazione : una delle motivazioni per cui venivano ammessi i rifugiati stava nei benefici economici che potevano portare con sé, rivitalizzando le economie attraverso la disponibilità di lavoratori.

Serve nuovo organismo, voluto anche da CICR,

Est boicotta

Usa lo vuole a mandato definito

Europa (che ha più alto numero di rifugiati)

Compromesso : dicembre 1949, l’Assemblea generale dell’Onu decise, con 36 voti contro cinque e 11 astensioni, di istituire l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), a partire dal 01/01/1951

L’articolo 2 dello Statuto dell’Unhcr afferma che l’attività dell’Alto Commissariato “ha carattere totalmente apolitico;

Torniamo alla Convenzione : leggere il VIDEO

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI E LE SUE CONNESSIONI CON IL D.I.U.

NOZIONE DI RIFUGIATO

Clausole di inclusione (art.1 A.2)

Fondato timore di persecuzione
elemento soggettivo del timore
elemento oggettivo della fondatezza
persecuzione
cinque motivi di persecuzione

Allontanamento dal Paese di origine
rifugiati sur place (« rifugiati »)
Internally Displaced Persons (non - « rifugiati »)
asilo diplomatico (non - "rifugiati")

Mancanza di protezione da parte dello Stato di origine
responsabilità diretta dello Stato
agenti di persecuzione de facto statali
agenti terzi di persecuzione

Articolo 1 – Definizione del termine “rifugiato”

A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di "rifugiato" è applicabile: a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951

*(La definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951 era limitata a coloro che lo erano divenuti “a seguito di avvenimenti verificatisi **anteriamente al 1° gennaio 1951**”. Questa limitazione temporale, tuttavia, fu successivamente soppressa dall’ articolo I(2) del Protocollo aggiuntivo del 1967)*

e nel giustificato timore (soggettivo) d’essere perseguitato (oggettiva, futura, prevedibile?) per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche,
(5 RAGIONI)

B. Si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza

(sennò è sfollato)

ASILO DIPLOMATICO

forma di protezione che prevede il rifugio di un perseguitato politico nei locali di un'ambasciata estera,

e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;

Responsabilità diretta o di terzi....

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI E LE SUE CONNESSIONI CON IL D.I.U.

NOZIONE DI RIFUGIATO

Clausole di cessazione (art.1 C)

Iniziativa del rifugiato

- 1. riassunzione volontaria della protezione nazionale**
- 2. riacquisto volontario della cittadinanza**
- 3. acquisto di una nuova cittadinanza**
- 4. ristabilimento volontario nella residenza nel Paese rispetto al quale sussisteva il timore di persecuzione**

Mutamenti nel Paese

- 1. cessazione delle circostanze che hanno originato lo status di rifugiato (per le persone che hanno una cittadinanza)**
- 2. cessazione delle circostanze che hanno originato lo status di rifugiato (per le persone che non hanno una cittadinanza)**

C. Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione:

1. se ha **volontariamente ridomandato la protezione dello Stato** di cui possiede la cittadinanza;
2. se ha **volontariamente riacquisitato la cittadinanza** persa;
3. se ha **acquistato una nuova cittadinanza** e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza; o
4. se è **volontariamente ritornata** e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d'essere perseguitata;
5. se, **cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato**, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza.
6. trattandosi di un **apolide**, se, **cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come apolide**, egli è in grado di ritornare nello Stato del suo domicilio precedente.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI E LE SUE CONNESSIONI CON IL D.I.U.

NOZIONE DI RIFUGIATO

Clausole di esclusione

- **Persone che beneficiano già di protezione o assistenza da parte delle Nazioni Unite (art.1 D)**
- **Persone per le quali non si considera necessaria una protezione internazionale (art.1 E)**
- **Persone considerate non meritevoli di protezione internazionale (art.1 F)**
 - > **crimine contro la pace, crimine di guerra o crimine contro l'umanità**
 - > **crimine grave di diritto comune**
 - > **azioni contrarie ai fini ed ai principi delle NU**

D. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell'assistenza di un'organizzazione o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Esclusione dei PALESTINESI :

La decisione di istituire l'Unrwa (precedente) fu soprattutto un'iniziativa del governo statunitense, che presiedeva la Commissione di conciliazione delle Nazioni Unite per la Palestina.

Gli stati arabi insistettero perché i rifugiati palestinesi da essa assistiti fossero esclusi dal mandato dell'Unhcr e dalla Convenzione dell'Onu sui rifugiati del 1951. Essi temevano, infatti, che la definizione del rifugiato come singolo individuo contenuta nel progetto di convenzione in discussione, potesse insidiare la posizione dei palestinesi, il cui diritto al ritorno, come gruppo, era stato riconosciuto in precedenti risoluzioni dell'Assemblea generale.

Se tale protezione (...) cessa (...) esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione.

E. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere delle autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di detto Stato.

F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che:

a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;

b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI E LE SUE CONNESSIONI CON IL D.I.U.

NOZIONE DI RIFUGIATO

Status giuridico

- Obbligo di conformarsi alle **leggi** ed ai **regolamenti** del Paese di accoglienza (art.2)
- **Non - discriminazione** in ordine alla razza, alla religione e al Paese di origine (art.3)
- **Esenzione dalla reciprocità** legislativa sul territorio degli Stati contraenti dopo un periodo di residenza di tre anni (art.7)
- **Libero e facile accesso ai tribunali** (art.16)
- **Impiego**: trattamento più favorevole accordato al cittadino di un Paese straniero (artt.17, 18, 19)
- **Diritto allo studio** (art.22)
- **Diritto all'assistenza sociale e sanitaria** (art.23)
- **Diritto alla sicurezza sociale** (art.24)
- **Diritto all'assistenza amministrativa** (art.25)
- **Libertà di circolazione** (art.26)
- **Accesso ai documenti di viaggio** (art.28)

Art. 2 Obblighi generali

Ogni rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono separatamente l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico

Art. 3 Divieto delle discriminazioni

Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d'origine.

Art. 7 Esenzione dalla condizione della reciprocità

1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il trattamento concesso agli stranieri in generale.
2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati Contraenti, dell'esenzione dalla condizione della reciprocità legislativa.

3. Ciascuno Stato Contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4. Gli Stati Contraenti devono esaminare con benevolenza la possibilità di concedere ai rifugiati, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l'esenzione dalla condizione della reciprocità a rifugiati che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti e ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

Art. 16 Diritto di adire i tribunali

Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente i tribunali.

Capo III - Attività lucrativa

Art. 17 Professioni dipendenti

1. Gli Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse circostanze ai cittadini di uno Stato estero, per ciò che concerne l'esercizio di un'attività professionale dipendente.

2. In ogni caso, le misure restrittive concernenti gli stranieri per la protezione del mercato nazionale del lavoro non sono applicabili ai rifugiati che adempiono una delle seguenti condizioni:

a) risiedere da tre anni nel paese;

b) avere per coniuge una persona che possieda la cittadinanza dello Stato di residenza. Un rifugiato non può far valere tale disposizione se ha abbandonato il suo coniuge;

c) avere uno o più figli che posseggano la cittadinanza dello Stato di residenza.

Art. 18 Professioni indipendenti

Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per ciò che concerne l'esercizio di una professione indipendente nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, come pure per la costituzione di società commerciali e industriali.

Art. 19 Professioni liberali

1. Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente sul suo territorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

Art. 22 Educazione pubblica

1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

2. Per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione delle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale

Articolo 33 – Divieto di espulsione o di respingimento (*refoulement*)

1. Gli stati contraenti non possono in alcun modo espellere o respingere (*refouler*) un rifugiato verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà siano in pericolo per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche...

Art. 10 COSTITUZIONE ITALIANA

L'ordinamento Giuridico Italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

(Nota bene : “A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.1 – G.U. 3 Luglio 1967, n.164 – l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione Italiana non si applica ai delitti di genocidio)

Proposta di una legge organica...

HENRY DUNANT

Ginevra, 6 maggio 1828. La coppia Dunant-Colladon gioisce della nascita del suo primogenito. Jean-Henry. Il nonno di Henry dirige l'ospedale della città di Ginevra e suo padre si occupa dell'orfanotrofio della città. Così dall'infanzia Henry impara a conoscere, in margine alla sua vita di benestante, la disperazione dei poveri ed i loro bisogni e quelli dei malati. Henry, così come i suoi quattro fratelli e sorelle più giovani, hanno il permesso di invitare regolarmente gli orfani nella loro casa di campagna, nei dintorni della città. Un giorno Henry riceve il permesso di accompagnare suo padre a Toulon per visitare dei detenuti ginevrini. E' a seguito di questo viaggio nel sud della Francia che egli scrive il suo primo diario.

Il giovane Henry, diciottenne, visita regolarmente i malati ed i più bisognosi di Ginevra. Passa numerose domeniche pomeriggio presso dei detenuti delle prigioni vicino alla cattedrale. Dietro raccomandazione di suo padre, Henry comincia un apprendistato bancario. All'età di appena trent'anni il giovane commerciante è inviato in Algeria per conto di una Compagnia Svizzera. Poco tempo dopo Henry Dunant fonda una società cerealicola; per poter disporre dell'acqua e del terreno bisognava chiedere l'autorizzazione delle autorità francesi.

Per realizzare l'operazione, nell'estate del 1859 DUNANT, ottiene la possibilità di un colloquio personale con l'imperatore Napoleone III. Ma l'imperatore si trova in Italia, fra le sue truppe, dove combatte accanto agli italiani, contro gli austriaci. Quando DUNANT arriva in Italia, lo scontro decisivo è imminente, l'uomo di affari non raggiunge il suo scopo e viene a trovarsi, il 24 giugno 1859 nel mezzo della terribile lotta, profondamente colpito dalle miserie dei soldati decimati e sbandati in seguito alla sanguinosa battaglia di Solferino.

Dunant accorre in aiuto ai più sfortunati; organizza dei soccorsi, cura i feriti, prega con i morenti e raccoglie le loro ultime volontà. Gli eventi sconvolgenti di Solferino restano scolpiti in lui.

Trascinato da una tentazione irresistibile egli si mette a scrivere.

Racconta gli episodi di quel terribile scontro, manifesta le sue impressioni ed accusa le parti belligeranti.

Nel 1862 Dunant fa stampare a sue spese il suo libro "Un ricordo di Solferino". Alcune personalità si raccolgono intorno a Dunant per diffondere le sue idee e realizzarle: il Generale Guillaume-Henry DUFUR, l'Avvocato Gustave MOYNER ed il Dottore Louis APPIA e Theodore MAUNOIR.

Il 26 ottobre 1863, dopo una Conferenza a Ginevra, il "Comitato dei Cinque" può salutare la presenza di 26 delegati di 17 paesi, al termine degli sforzi personali di reclutamento di DUNANT. E' solo dopo un anno che sono firmate le reciproche promesse di 12 Nazioni; è il 1863 che è riconosciuto come l'anno di fondazione della Croce Rossa.

Durante questo tempo gli affari di Dunant in Algeria precipitano. Una cattiva gestione riduce il fondatore della Croce Rossa al fallimento.

Nessuno lo vuole aiutare. Dei creditori lo trascinano in tribunale: il comitato di fondazione della Croce Rossa esclude il suo membro fondatore. Solitario e disperato DUNANT lascia la sua città natale per andare a vivere come mendicante a Parigi.

Dopo la guerra franco-tedesca del 1870-71, egli ricorda al governo francese le Convenzioni di Ginevra; tiene delle Conferenze in Inghilterra ed appare a Stoccarda, Strasburgo, Parigi e Roma. Infine nel 1877 l'uomo selvaggio che DUNANT è diventato si ritira in un ospedale a Heiden nel Cantone di Appenzell.

Nel 1895 un giornalista riconosce in quel Henry Dunant invecchiato e inasprito il fondatore della Croce Rossa. Allora il vecchio uomo è festeggiato ed onorato pubblicamente ed ufficialmente. Nel 1901 ad Oslo, si attribuisce a DUNANT il Premio Nobel per la Pace. Egli offre la somma del suo premio di 100.000 franchi a delle opere di carità.

Henry DUNANT muore il 30 Ottobre 1910; è nel cimitero di Zurigo (Sihl-feld) che egli ha trovato la sua ultima dimora.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE

1 -LA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE

La Croce Rossa Internazionale è una istituzione unica per le sue caratteristiche; nazionale ed internazionale, privata e pubblica, integrata ma con i suoi membri pienamente indipendenti. Essa è la più grande organizzazione internazionale che non orbita attorno alle Nazioni Unite, in coesione con la sua "vocazione" di assoluta neutralità e imparzialità che le permette di operare in ogni paese del mondo anche dove non le sarebbe possibile per le Nazioni Unite. E' dal 1928 che la Croce Rossa Internazionale ha assunto questa denominazione, attraverso, il suo Statuto.

Fanno parte della Croce Rossa Internazionale le Società Nazionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e la Lega.

Il supremo organo di controllo della Croce Rossa è la Conferenza Internazionale della Croce Rossa, la quale riunisce, normalmente ogni quattro anni, rappresentanti delle Società Nazionali, il CICR, la Lega ed i rappresentanti governativi degli Stati che hanno ratificato le Convenzioni di Ginevra.

2 -IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA

Il CICR, composto esclusivamente da cittadini svizzeri (massimo 25) è una associazione costituita in accordo con le leggi svizzere. Solo la sua azione è internazionale. L'articolo 6 dello Statuto della Croce Rossa Internazionale definisce il CICR nel seguente modo:

“-Il Comitato Internazionale della Croce Rossa è una istituzione indipendente, regolata dai suoi Statuti e composta esclusivamente da cittadini svizzeri.

-Esso mantiene i principi fondamentali della Croce Rossa: imparzialità, indipendenza da ogni pregiudizio razziale, politico, religioso ed economico, l'universalità della Croce Rossa e l'uguaglianza delle Società Nazionali di Croce Rossa.

-Si occupa della diffusione delle Convenzioni di Ginevra e della loro corretta applicazione.

-Come istituzione neutrale che lavora in campo umanitario è particolarmente impegnato in tempo di guerra dove si occupa di proteggere ed assistere le vittime civili e militari. Contribuisce alla preparazione del personale medico ed all'equipaggiamento sanitario, in collaborazione con le organizzazioni della Croce Rossa e con le autorità competenti.”

Il Presidente rappresenta tutte le attività del Comitato, rappresentando il CICR in campo internazionale.

Il Consiglio Esecutivo si occupa degli affari generali e della sorveglianza sulla amministrazione ed è composto da un presidente, un vice presidente eletti direttamente dall'Assemblea composta da tutti i membri, e da un massimo di cinque membri, che possono anche non far parte dell'assemblea. I membri che fanno parte del CICR non possono svolgere attività al di fuori del Comitato e devono osservare la massima discrezione anche dopo la scadenza del loro mandato.

Dal punto di vista economico il CICR si basa sui contributi dei governi e delle Società Nazionali di Croce Rossa e di lasciti benefici.

Le risorse economiche vengono utilizzate esclusivamente per finanziare le diverse attività.

Ogni tentativo tendente ad internazionalizzare il CICR è regolarmente fallito in quanto ciò avrebbe notevolmente compromesso il suo principio di neutralità.

3 -LA LEGA DELLE SOCIETÀ DI CROCE ROSSA

La Lega delle Società di Croce Rossa è una federazione internazionale che raccoglie tutte le Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa agendo come una associazione autonoma rispetto alle Società aderenti.

Lo Statuto definisce la Lega come organizzazione umanitaria senza prerogative politiche, razziali e religiose.

L'impegno della Lega è quello di "ispirare, incoraggiare, facilitare e progredire in tutti i tempi e in tutte le forme l'azione umanitaria delle Società Nazionali di Croce Rossa allo scopo di prevenire ed attenuare le umane sofferenze e di recare, così, il suo contributo al mantenimento e alla promozione della pace nel mondo" (art. 4 del suo Statuto).

Esistono due tipi di attività svolte dalla Lega:

a) in merito ad attività umanitarie:

- portare soccorso con tutti i mezzi disponibili alle vittime dei disastri;
- organizzare, coordinare e dirigere le attività internazionali di soccorso della Croce Rossa;
- portare soccorso alle vittime dei conflitti armati;
- collaborare con il CICR nella promozione e nello sviluppo del diritto internazionale umanitario;
- incoraggiare e favorire nei paesi nei quali non esistesse, la creazione di una Società Nazionale di Croce Rossa indipendente e regolarmente riconosciuta.

b) in merito alle Società Nazionali:

- il collegamento e il coordinamento tra le Società Nazionali di Croce Rossa;
- l'aiuto alle Società Nazionali nella preparazione preventiva di soccorsi per l'eventualità di catastrofi, nell'organizzazione della loro azione di soccorso e nell'attuazione stessa dell'azione di soccorso;
- incoraggiare e coordinare lo scambio di esperienze tra le Società Nazionali nel campo dell'educazione, dell'infanzia e della gioventù per la ricerca di ideali umanitari e nel campo delle relazioni amichevoli tra i giovani di tutto il mondo;
- incoraggiare e coordinare la partecipazione delle Società Nazionali alle attività miranti alla salvaguardia della salute della popolazione ed alla promozione del benessere sociale;
- agevolare le Società Nazionali a reclutare proseliti in seno alle rispettive popolazioni e diffondere i principi e gli ideali di Croce Rossa;
- rappresentare ufficialmente le Società Nazionali sul piano internazionale.

La Lega è composta da quattro organi fondamentali: l'Assemblea Generale, il Consiglio Esecutivo, il Presidente ed il Segretario Generale.

L'Assemblea Generale è il principale organo deliberante della Lega ed è composta dai delegati di tutte le Società Nazionali di Croce Rossa.

Si riunisce ordinariamente una volta ogni due anni e straordinariamente quando richiesta dal Presidente della Lega o dalla maggioranza dei membri del Consiglio, o da un quinto delle Società Nazionali di Croce Rossa membri della Lega o in caso di urgenza dal Segretario Generale della Lega.

Perchè l'Assemblea Generale possa ritenersi valida devono essere presenti più della metà dei delegati delle Società Nazionali della Lega altrimenti viene fatta una seconda convocazione valida con qualunque numero di membri presenti.

Il Consiglio Esecutivo costituisce dopo l'Assemblea il più importante organo della Lega. E' composto dal Presidente, che è lo stesso della Lega, eletto dall'Assemblea dei Vice Presidenti e da 16 consiglieri.

Il Consiglio si riunisce, in forma ordinaria, almeno tre volte all'anno e perchè le sue riunioni si possano considerare valide devono essere presenti almeno metà dei suoi componenti.

Le funzioni del Consiglio Esecutivo non sono solo quelle di eseguire le delibere dell'Assemblea ma bensì di collaborare con l'Assemblea.

Il Presidente della Lega è la massima autorità della Lega ed ha la responsabilità di controllare che la Lega resti fedele agli scopi istituzionali.

Egli è anche Presidente del Consiglio Esecutivo e rappresenta la Lega nei rapporti con le altre componenti della Croce Rossa Internazionale, con le Organizzazioni Internazionali e con le diverse Società Nazionali.

Il Segretario Generale è il più alto funzionario della Lega ed è nominato dall'Assemblea.

Rappresenta, con il Presidente, la Lega a livello internazionale, ma con competenze di carattere esclusivamente legali.

Egli ha la responsabilità dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo e la direzione delle operazioni di soccorso.

Il Segretario Generale è di diritto Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo.

4 -LE SOCIETÀ NAZIONALI

Attualmente (1989) le Società Nazionali che fanno parte della Croce Rossa Internazionale sono 149 con circa 270 milioni di aderenti.

Le Società Nazionali, autonome ma nello stesso tempo dipendenti dei poteri pubblici svolgono, oltre ai compiti tradizionali in tempo di guerra, un ruolo importante nel campo sanitario e della assistenza sociale nell'educazione dei giovani come nell'attività di soccorso in caso di catastrofi a livello nazionale ed internazionale.

Al fine di essere riconosciuta a livello internazionale, una Società Nazionale deve rispondere alle seguenti dieci prerogative:

-essere costituita sul territorio di uno Stato indipendente dove è in vigore la Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati del 12 agosto 1949;

-essere nel proprio Stato l'unica Società Nazionale di Croce Rossa, ed essere diretta da un organo centrale, l'unico competente a rappresentarla nei rapporti con gli altri componenti della Croce Rossa Internazionale;

-essere debitamente riconosciuta dal proprio governo come una Società di Soccorso Volontaria, ausiliaria dei poteri pubblici, in particolare ai sensi dell'art. 26 della Convenzione di Ginevra del 1949, oppure negli Stati che non mantengono Forze Armate, come una Società di Soccorso Volontaria, operante a favore della popolazione civile;

-essere una istituzione il cui statuto autonomo le permetta di operare in conformità ai principi fondamentali della Croce Rossa, così come formulati dalla Conferenza Internazionale della Croce Rossa;

-far uso della denominazione e dell'emblema della Croce Rossa (e Mezzaluna Rossa) in conformità alla Convenzione di Ginevra;

- possedere una organizzazione che le permetta di svolgere efficacemente i compiti che ad essa incombono prepararsi in tempo di pace alle attività del tempo di guerra;
- estendere la sua attività all'intero paese ed alle sue dipendenze;
- non rifiutarne l'appartenenza dei suoi concittadini, chiunque essi siano, per motivi di razza, sesso, classe, religione e opinione politica;
- aderire agli Statuti della Croce Rossa Internazionale, partecipare alla solidarietà che unisce i suoi membri, le Società Nazionali e gli organismi internazionali e intrattenere strette relazioni con essi;
- rispettare i principi fondamentali della Croce Rossa, definiti dalle Conferenze Internazionali della Croce Rossa: imparzialità, indipendenza politica, religiosa ed economica; universalità ed eguaglianza di tutte le Società Nazionali ed essere guidata in tutta la sua azione dallo spirito della Convenzione di Ginevra e dalle Convenzioni che le completano.

Elenco delle Società Nazionali:

-con il simbolo della Croce Rossa:

Albania, Angola, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Canada, Capo Verde, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Colombia, Costa d'Avorio, Costa-Rica, Cuba, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Etiopia, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Gran Bretagna, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Italia, Kampuchea, Kenia, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Lichtenstein, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Messico, Mongolia, Monaco, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Nuova Guinea, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Papuasias, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Centro Africana, Repubblica Democratica di Corea, Repubblica di Corea, Repubblica di Zaire, Repubblica Dominicana, Repubblica Popolare del Congo, Repubblica Socialista del Viet Nam, Repubblica Sud Africana, Repubblica Democratica Tedesca, Repubblica Federale Tedesca, Romania, Ruanda, Samoa Occidentale, San Marino, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tailandia, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Uganda, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Jugoslavia, Zambia, Zimbabwe.

-con il simbolo di Mezzaluna Rossa:

Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Irak, Iran, Kuwait, Libia (Jamahirija), Malesia, Marocco, Mauritania, Pakistan, Qatar, Repubblica Araba d'Egitto, Repubblica Araba dello Yemen, Repubblica Araba di Siria, Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, Somalia, Sudan, Tunisia, Turchia.

-con entrambi i simboli:

ex U.R.S.S.



Uso protettivo



Uso distintivo

5 -L'AGENZIA CENTRALE DI RICERCHE

Alloggiata in una parte della sede del CICR a Ginevra, essa è l'erede e la continuatrice dell' Agenzia Centrale dei prigionieri di guerra che, durante le due guerre mondiali, ha svolto una attività di enorme valore.

Con i suoi 45 milioni di schede, ed i suoi archivi di cui i più antichi datano dalla guerra del 1864 tra la Prussia e la Danimarca, essa è una ampia "centrale di informazione" alla quale giungono ogni anno migliaia di richieste.

Origini:

Nel periodo compreso tra il 1870-1871, il CICR organizzava a Basilea un' Agenzia internazionale di informazioni e di soccorsi per i feriti e malati della concomitante guerra franco-prussiana. Scopo dell'agenzia era principalmente di portare soccorsi materiali e sanitari.

Nel 1877 fu creata l'agenzia di Trieste, nel 1912 un'agenzia fu costituita a Belgrado.

Nel corso del primo conflitto mondiale l' Agenzia smistò una mole di lavoro impressionante, fino a 18.000 plichi al giorno.

Alla fine del 1939 giungevano quotidianamente a Ginevra da 500 a 600 lettere, mentre nel 1944 ne giungevano da 50.000 a 100.000 al giorno. Il totale degli arrivi e partenze durante il secondo conflitto mondiale superò i 120 milioni.

Attività attuale:

Oggi, con le sue decine di milioni di schede, con i suoi immensi archivi ed il suo personale specializzato, l' Agenzia prosegue ancora delle attività di grande portata umanitaria:

-durante l'ultimo conflitto mondiale, e nel corso degli anni successivi, l'attività dell'agenzia ha largamente superato lo scopo originale di occuparsi dei prigionieri di guerra; alle liste dei militari si sono aggiunte quelle di milioni di civili vittime dirette e indirette della guerra;

-la dispersione in tutte le parti del mondo di centinaia di migliaia di persone con separazioni spesso molto lunghe di membri di una stessa famiglia hanno reso necessario proseguire nelle ricerche e inchieste che forse continueranno per anni;

-l' Agenzia centrale di ricerche, con i suoi archivi e schedari, possiede una esperienza e dei mezzi unici al mondo per informare le autorità nazionali ed i privati sui fatti, date, casi individuali sui quali spesso non esiste altra documentazione e nessuna altra possibilità di ricerca;

-purtroppo la fine della seconda guerra mondiale non ha impedito lo scoppio di nuovi conflitti che hanno portato, come conseguenza, dispersi, prigionieri, profughi, internati per i quali sono necessarie nuove ricerche.

Sia nel caso di persone ritenute definitivamente disperse, di detenuti ritenuti scomparsi, o di nuovi casi che si presentano quotidianamente, occorre coordinare i nuovi dati con quelli preesistenti per sviluppare le ricerche, anche se queste possono sembrare senza speranza.

PRINCIPI DELLA CROCE ROSSA

Le convenzioni di Ginevra del 1949 ed i Protocolli Aggiuntivi del 1977 rappresentano gli strumenti legali con cui il Comitato Internazionale della Croce Rossa ed i suoi delegati possono operare nell'espletamento delle proprie missioni.

I principi fondamentali della Croce Rossa rappresentano l'espressione degli ideali di Croce Rossa e costituiscono una guida in tutte le circostanze.

I principi fondamentali della Croce Rossa sono stati formalmente adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa tenutasi a Vienna nel 1965. Essi sono:

Umanità

La Croce Rossa nasce dal desiderio di portare soccorso ai combattenti, con le sue prerogative internazionali, prevenire ed alleviare le sofferenze umane ovunque queste si manifestino. Il suo proposito è di proteggere la vita nel rispetto della dignità umana. Essa promuove la reciproca comprensione cooperando per il mantenimento della pace fra tutti i popoli.

Imparzialità

La Croce Rossa non opera alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica. Essa interviene per lenire le umane sofferenze dando priorità ai casi più gravi.

Neutralità

Allo scopo di conservare la fiducia di tutti, la Croce Rossa si astiene dal partecipare alle ostilità ed alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.

Indipendenza

La Croce Rossa è indipendente, ausiliaria dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie. E' sottoposta alle leggi dei rispettivi paesi. Le Società Nazionali sono allo stesso tempo tenute a mantenere una autonomia che le permetta di agire in ogni momento in accordo ai principi della Croce Rossa.

Volontarietà

La Croce Rossa è una organizzazione volontaristica e disinteressata.

Unità

In uno stesso paese non vi può essere che una sola Società di Croce Rossa rivolta a tutti ed in grado di estendere la sua azione umanitaria in tutto il territorio.

Universalità

La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le Società Nazionali hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente.

Si ricorda che le regole in merito alla costituzione ed al funzionamento delle componenti della Croce Rossa Internazionale si trovano nei seguenti documenti:

- Statuto della Croce Rossa Internazionale
- Statuto del Comitato Internazionale della Croce Rossa
- Statuto della Lega delle Società di Croce Rossa
- Accordo fra il Comitato Internazionale di Croce Rossa e la Lega delle Società di Croce Rossa
- Condizione per il riconoscimento delle Società Nazionali di Croce Rossa da parte del Comitato Nazionale di Croce Rossa e condizioni per l'ammissione delle Società Nazionali di Croce Rossa.

SIMBOLI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI

SERVIZI SANITARI - PROTEZIONE CIVILE - INSTALLAZIONI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE - BENI CULTURALI

L'EMBLEMA

L'articolo 38 della prima Convenzione di Ginevra del 1949 afferma:

“In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l'inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema a segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione.”

L'articolo citato, sanciva di fatto una situazione in atto nell'immediato periodo seguente la fine del 2° conflitto mondiale. Il simbolo adottato era infatti, unicamente la croce rossa su fondo bianco (croce composta dall'unione di cinque quadrati); i combattenti appartenenti a paesi di religione musulmana intravedevano in questo simbolo una identificazione del simbolo della cristianità. Il primo paese ad adottare un simbolo diverso da quello previsto fu la Turchia (novembre 1876) che adottò la mezzaluna rossa, successivamente (1923) anche l'Iran adottò un simbolo differente rappresentato dal Leone e Sole rossi.

In occasione della Conferenza Diplomatica tenutasi nel 1929 dalla Croce Rossa, nonostante numerosi sforzi tendenti a ribadire come il simbolo della Croce Rossa non si potesse identificare in una immagine politico-religiosa, non fu possibile evitare la divisione dei paesi di religione musulmana da quelli cristiani.

La situazione fu ufficializzata nell'articolo precedentemente enunciato. Nel 1980 l'Iran, a seguito della rivoluzione islamica, ha ufficialmente rinunciato al simbolo rappresentato dal Leone e Sole Rossi; per cui attualmente i simboli in vigore sono rimasti due: la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa.

L'articolo 44 della 1ª Convenzione di Ginevra afferma:

“... le Società nazionali della Croce Rossa potranno, in tempo di pace, conformemente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell'emblema della Croce Rossa per altre loro attività conformi ai principi enunciati dalle Conferenze Internazionali della Croce Rossa... le organizzazioni internazionali della Croce Rossa e il loro personale debitamente legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo del segno della croce rossa su fondo bianco...”

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI UNA SOCIETÀ NAZIONALE ALLA CROCE ROSSA.

Il C.I.C.R., Comitato Internazionale della Croce Rossa, richiede:

1. Essere costituita sul territorio di uno Stato indipendente in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra del 12 agosto 49
2. Essere nel proprio Stato l'unica Società Nazionale di Croce Rossa ed essere diretta da un organo centrale, competente a rappresentarla nei rapporti con gli altri organi della Croce Rossa Internazionale.
3. Essere riconosciuta dal Governo come Società di Soccorso Volontaria, ausiliaria dei pubblici poteri ai sensi dell'articolo 26 Conv.1949, oppure negli stati privi di Forze Armate, come una Società di Soccorso Volontaria, ausiliaria dei pubblici poteri, operante a favore della popolazione civile.
4. Essere una istituzione il cui autonomo Statuto le consenta di operare in conformità ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalla Conferenza internazionale della Croce Rossa.
5. Fare uso della denominazione e dell'emblema della Croce Rossa o Mezzaluna Rossa, in conformità alla Convenzione di Ginevra.
6. Avere una Organizzazione che le permetta di operare efficacemente nei compiti che ad essa incombono. Prepararsi in tempo di pace alle attività in tempo di guerra.
7. Estendere la sua attività all'intero Paese.
8. Non rifiutare l'ingresso ai propri cittadini nell'associazione, chiunque essi siano, per motivi di razza, sesso, classe, religione, opinione politica.
9. Aderire agli Statuti della Croce Rossa Internazionale, partecipare alla Solidarietà che unisce i suoi membri e gli organismi internazionali, e intrattenere strette relazioni con essi.
10. Rispettare i Principi Fondamentali; essere guidata in tutta la sua azione dallo Spirito della Convenzione di Ginevra e dalle convenzioni che la completano.

BIBLIOGRAFIA

PUBBLICAZIONI DEL CICR

1 -LAVORI PREPARATORI ALLE CONVENZIONI:

- Moynier Gustave "De la revision de la Convention de Geneve", 1898
- "Code de prisonniers de guerre", Geneve, 1929
- "La Convention de Geneve de 1929 et l'immunisation des appareils sanitaires aeriens", 1929
- "XV Conference internationale de la Croix Rouge", Tokyo 1934 (inglese e francese)
- "XVI Conference internationale de la Croix Rouge, Londra 1938
- "Rapport du Comitè international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la creation de localites et zones sanitaires en temps de guerre, adoptè par la commission d'experts reunie a Geneve les 21 et 22 octobre 1938", Geneve 1938
- "Rapport sur les travaux de la sous-commission pour etudier la revision de l'accord-type annexè a la Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre", 1946
- "Raport resume sur le travaux de la Conference preliminaire des Societes Nationales de la Croix-Rouge, Geneve, 26 juillet -3 aout 1946", 1947
- "Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux pour l'etude des Conventions protegeant les victimes de la guerre", 1947
- "XVII Conference internationale de la Croix-Rouge, Stockholm, aout 1948. Projets de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre", 1948 (francese e inglese)
- "Projets de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre", 1948
- "Projets de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre. Remarque et proposition du Comitè international de la Croix-Rouge", 1949 (francese ed inglese)
- "Commission d'experts chargee d'examiner la question de l'assistance aux detenus politiques", 1953 (francese e inglese)
- "Commission d'experts chargee d'examiner la question de l'application des principes humanitaires en cas de troubles interieurs", 1955 (francese e inglese)
- "Commission d'experts chargee d'examiner la question de l'aide aux victimes des conflits internes", 1962 (francese e inglese)
- "Conference d'experts de la Croix-Rouge sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes", 1971 (francese e inglese)
- "Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes", 1971 (francese e inglese)

2 -CONVENZIONI, PROTOCOLLI E COMMENTI

- "Conventions de Geneve de 1864 pour l'amelioration du sort des militaires besses dans les armees en campagne", 1875
- "Le Convenzioni di Ginevra del 1929" (italiano)
- "Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949" (francese ed inglese)
- "Conventions de l'Haje de 1907 et declarations"
- Pictet Jean. "La restauration necessaire des lois et coutumes applicables en cas de conflit", 1969 (francese ed inglese)
- "Etat des signatures, ratification et adhesions aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et aux deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977", (francese ed inglese)
- Pilloud Claude "Les reserves aux Conventions de Geneve de 1949", 1976 (francese ed inglese)
- "Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949", 1977 (francese ed inglese)

3 -CONFLITTI NON INTERNAZIONALI

- "Le role et l'action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile", 1938 (francese e inglese)
- "Commission d'experts chargee d'examiner la question de l'assistance aux detenus politiques", 1953 (francese e inglese)
- "Commission d'experts chargee d'examiner la question de l'application des principes humanitaires en cas de troubles interieurs", 1955 (francese e inglese)
- "Commission d'experts chargee d'examiner la question de l'aide aux victimes des conflits internes", 1962 (francese e inglese)
- Ford W.J. "Les membres des mouvements de resistance et le droit international", 1968 (francese e inglese)
- Graven Jean "Regles minima pour la protection des detenus non delinquants", 1968 (francese e inglese)
- Veuthey M. "La Croix-Rouge et les conflits non internationaux", 1970 (francese inglese)

4 -PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE E LIMITAZIONI DEGLI EFFETTI BELLICI

- “XIV Conference internationale de la Croix-Rouge. Protection des populations civiles contre la guerre chimique”, 1930
- “La protection des populations civiles contre les bombardements”, 1930
- “Appel du Comité International de la Croix-Rouge du 5 avril 1950 concernant le armes atomiques et les armes aveugles; Reponse des Gouvernements”, 1952
- “Projet de regles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre” 1958 (francese e inglese)
- Mirimanoff-Chilikine Jean “La Croix-Rouge et les armes biologiques et chimiques”, 1970 (francese e inglese)
- “Conference d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes conventionnelles”, 1975 (francese e inglese)
- “Le comité international de la Croix-Rouge et le desarmement”, 1978 (francese e inglese)

5 -EMBLEMA

- Buzzati J.C. de Castori C. “De l’emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge”, 1980
- Pictet J.S.“Le signe de la Croix-Rouge et la repression des abus du sugne de la Croix-Rouge”, 1951 (francese e inglese)
- Pictet J. “La forme de l’embleme”, 1968

6 -ASPETTI SANITARI

- “Zones sanitaires et zones de securité”, 1951 (francese e inglese)
- “Rapport du CICR sur la Protection des hopitaux civils et de leur personnel en temps de guerre”, 1953 (francese e inglese)
- Mulinen F. “La signalisation et l’identification du personnel et du materiel sanitaires”, 1972 (francese e inglese)

7 -DETENUTI POLITICI

- “Commission d’experts chargee d’examiner la question de l’assistance aux detenus politique”, 1953 (francese e inglese)

8 -DIRITTI UMANI

- “Respect des droits de l’homme en periode de conflit armè”, 1971 (francese e inglese)
- “Le Comité International de la Croix-Rouge et la torture”, 1976 (francese e inglese)
- Schindler D. “ Le Comité International de la Croix-Rouge et les droits de l’homme”, 1979 (francese e inglese)

9 -DIVERSI

- “Le Comité international de la Croix-Rouge et les Nations Unies”, 1951 (francese e inglese)
- Siordet F. “Les Conventions de Geneve de 1949: Le probleme du controle”, 1953 (francese e inglese)
- Pictet J. “Le droit de la Guerre”, 1961 (francese e inglese)
- “La Croix-Rouge et les refugies”, 1963 (francese e inglese)
- Pilloud C. “Protection des journalistes en mission perilleuse dans les zones de conflit armé”, 1971 (francese e inglese)
- “Genese et developpement du droit international humanitaire”
- “Regles fondamentales di droit international applicables dans les conflits armes”, 1979 (francese e inglese)
- “Mise en oeuvre des Protocoles”, 1980 (francese e inglese)

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI UNA SOCIETÀ NAZIONALE ALLA CROCE ROSSA.

Il C.I.C.R., Comitato Internazionale della Croce Rossa, richiede:

1. Essere costituita sul territorio di uno Stato indipendente in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra del 12 agosto 49
2. Essere nel proprio Stato l'unica Società Nazionale di Croce Rossa ed essere diretta da un organo centrale, competente a rappresentarla nei rapporti con gli altri organi della Croce Rossa Internazionale.
3. Essere riconosciuta dal Governo come Società di Soccorso Volontaria, ausiliaria dei pubblici poteri ai sensi dell'articolo 26 Conv.1949, oppure negli stati privi di Forze Armate, come una Società di Soccorso Volontaria, ausiliaria dei pubblici poteri, operante a favore della popolazione civile.
4. Essere una istituzione il cui autonomo Statuto le consenta di operare in conformità ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalla Conferenza internazionale della Croce Rossa.
5. Fare uso della denominazione e dell'emblema della Croce Rossa o Mezzaluna Rossa, in conformità alla Convenzione di Ginevra.
6. Avere una Organizzazione che le permetta di operare efficacemente nei compiti che ad essa incombono. Prepararsi in tempo di pace alle attività in tempo di guerra.
7. Estendere la sua attività all'intero Paese.
8. Non rifiutare l'ingresso ai propri cittadini nell'associazione, chiunque essi siano, per motivi di razza, sesso, classe, religione, opinione politica.
9. Aderire agli Statuti della Croce Rossa Internazionale, partecipare alla Solidarietà che unisce i suoi membri e gli organismi internazionali, e intrattenere strette relazioni con essi.
10. Rispettare i Principi Fondamentali; essere guidata in tutta la sua azione dallo Spirito della Convenzione di Ginevra e dalle convenzioni che la completano.

CRONOLOGIA DEL DIRITTO NEI CONFLITTI ARMATI

1856 -Parigi: Dichiarazione sul diritto marittimo;

1864 -Ginevra: Convenzione sul miglioramento delle condizioni dei feriti in guerra;

1868 -Pietroburgo: Dichiarazione sul divieto dell'impiego di pallottole esplodenti di peso inferiore a 400 grammi;

1874 -Bruxelles: Dichiarazione concernente le leggi e gli usi di guerra;

1880 -Oxford: Legge e usi della guerra terrestre. Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale (Manuale di Oxford);

1899 - Aja:

I Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali

II Convenzione e Regolamento concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre (Clausola Martens)

III Convenzione adattamento alla guerra marittima della Convenzione di Ginevra del 1864

I Dichiarazione relativa al divieto di lancio di proiettili esplosi da aerostati

II Dichiarazione relativa al divieto di impiego di proiettili aventi come scopo unico quello di spargere gas asfissianti

III Dichiarazione relativa al divieto di impiego di pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano;

1900 -Neuchatel: Risoluzione relativa ai doveri e diritti, nel caso di movimenti insurrezionali, delle potenze straniere e dei loro cittadini nei riguardi dei governi costituiti e riconosciuti che sono alle prese con l'insurrezione;

1904 -Aja: Convenzione relativa al trattamento delle navi ospedale;

1906 -Ginevra: Convenzione relativa all'assistenza dei malati e feriti in guerra;

1907 -Aja:

I Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali

II Convenzione limitazione dell'impiego della forza per il recupero di debiti contrattuali

III Convenzione apertura ostilità

IV Convenzione e Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre

V Convenzione diritti e doveri dei neutrali nella guerra terrestre

VI Convenzione regime delle navi mercantili all'inizio delle ostilità

VII Convenzione trasformazione di navi mercantili in navi da guerra

VIII Convenzione posa di mine automatiche di contatto non ancorate

IX Convenzione bombardamento di obiettivi terrestri da parte di forze navali

X Convenzione adattamento della Convenzione di Ginevra 1906 alla guerra marittima

XI Convenzione restrizioni all'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima

XII Convenzione costituzione di una corte internazionale delle prede (non ratificata da alcun Stato)

XIII Convenzione diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima

Dichiarazione relativa al divieto del lancio di proiettili esplosivi da aero-stati;

1909 -Londra: Dichiarazione relativa al diritto della guerra marittima (non ratificata da alcun Stato);

1919 -Versailles: Trattato di pace fra gli Alleati e la Germania. Art. 227 e 230 (sanzioni);

1922 -Aja: Regole della guerra aerea (progetto);

1925 -Ginevra: Protocollo sul divieto dell'impiego in guerra di gas asfissianti;

1928 -Avana: Convenzione relativa ai doveri e ai diritti degli Stati nel caso di guerra civile;

1928 -Parigi: Trattato relativo alla rinuncia della guerra come strumento di politica internazionale;

1929 - Ginevra:

I Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze in campagna

II Convenzione per il trattamento dei prigionieri di guerra;

1930 -Trattato per la limitazione e riduzione degli armamenti navali;

1936 -Montreux: Convenzione sul regime degli Stretti;

1936 -Londra: Processo verbale relativo alla guerra sottomarina;
 1938 -Italia; Legge di guerra;
 1938 -Italia; Legge di neutralità;
 1945 -San Francisco: Carta delle Nazioni Unite;
 1945 -Londra: Accordo per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell'Asse;
 1946 -Tokyo: Bando del Comandante supremo delle Forze Alleate in estremo oriente per la punizione dei criminali di guerra giapponesi;
 1946 -Tokyo: Statuto Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente;
 1946 -New York: Conferma dei principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza del tribunale di Norimberga;
 1948 -New York: Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio;
 1949 -Ginevra:
 I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna
 II Convenzione miglioramento condizioni feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare
 III Convenzione trattamento dei prigionieri di guerra
 IV Convenzione protezione della popolazione civile;
 1950 -New York: Principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga;
 1950 -Roma: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
 1954 -Aja: Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato;
 1954-Aja: Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato;
 1959 -Washington: Trattato per la neutralizzazione dell'Antartide;
 1963 -Mosca: Trattato per la messa al bando di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e negli spazi sottomarini;
 1967 -Londra, Mosca e Washington: Trattato per la regolare attività degli Stati nella esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico. Completato nel 1979 da un Accordo relativo alle attività degli Stati sulla luna e gli altri corpi celesti;
 1967 -Città del Messico: Trattato sul divieto di armi nucleari nell'America Latina;
 1968 -New York: Trattato per la non proliferazione delle armi nucleari;
 1970 -Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite;
 1971 -Londra, Mosca e Washington: Trattato per il divieto di collocare armi nucleari ed altre armi di distruzione sul fondo dei mari e nel relativo sottosuolo;
 1971 -Zagabria: Condizioni di applicazione delle regole umanitarie sui conflitti armati alle ostilità nelle quali siano impegnate le Forze delle Nazioni Unite;
 1971 -Washington: Accordo USA-URSS sulle misure per ridurre il pericolo di una guerra nucleare;
 1972 -Londra, Mosca e Washington: Trattato sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche od a tossine, e sulla loro distruzione;
 1973 -Washington: Accordo USA-URSS per la prevenzione della guerra nucleare;
 1973 -New York: Principi della cooperazione internazionale in materia di ricerca, arresto, estradizione e punizione delle persone colpevoli di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità;
 1974 -Strasburgo: Convenzione europea sulla imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
 1975 -New York: Dichiarazione sulla definizione della nozione di zona esente da armi nucleari e sulla definizione dei principali obblighi degli Stati dotati di armi nucleari nei riguardi delle zone esenti da armi nucleari e degli Stati che ne fanno parte;
 1976 -Ginevra: Convenzione per la protezione dell'ambiente naturale;
 1977 -Ginevra:
 I Protocollo aggiuntivo relativo ai conflitti armati internazionali
 II Protocollo aggiuntivo relativo ai conflitti armati non internazionali;

 1977 -New York: Dichiarazione sulla conferma e consolidamento della distensione internazionale;
 1980 -Ginevra: Convenzione relativa al divieto o limitazione dell'impiego di certe armi classiche

specifiche.



Dubbi e contraddizioni nell'ordinamento vigente

***Avv, Claudio Maria Polidori**

*Avvocato Conferenziere ISSMII

Il Diritto internazionale umanitario o jus in bello, più conosciuto fino al termine del II conflitto mondiale come diritto bellico o diritto internazionale dei conflitti armati, è costituito, come noto, da un complesso di norme di natura consuetudinaria o pattizia, destinate a porre limiti all'uso della violenza bellica.

Nell'antichità scopo della guerra era l'annientamento del nemico che poteva quindi essere ucciso, sacrificato agli dei ovvero ridotto in schiavitù. Le città erano saccheggiate e distrutte e la popolazione inerme subiva la stessa sorte dei combattenti.

Significativo in proposito il Deuteronomio (XX, 16), la dove recita: *ma di queste città, le quali ti saranno date, tu non permetterai che veruno rimanga vivo.*

Il destino dei vinti era pertanto legato esclusivamente alla magnanimità del vincitore, a dir poco rara in quei tempi. L'esempio di Ciro il Grande, re dei Persiani, descritto da Senofonte, rimane un episodio isolato; questi, infatti, dopo aver sconfitto i Caldei e conquistato Babilonia ordinò ai suoi medici di curare i nemici feriti, liberò i prigionieri e ordinò che nessuna casa fosse distrutta consentendo a tutti la libertà di scegliere i loro dei.

D'altra parte, la riduzione in schiavitù dei vinti e il saccheggio delle città conquistate erano praticate anche da popoli di grande civiltà quali Greci e Romani. Per questi ultimi la prigionia di guerra costituiva "iusta causa servitutis". Per contro lo "ius civile", ritenendo concettualmente inammissibile la riduzione in schiavitù di un cittadino romano, ricollegava alla perdita della libertà (capitis de minutio massima) anche quella della cittadinanza (capitis de minutio media).

L'avvento del Cristianesimo e il successivo affermarsi delle "regole" della cavalleria contribuì ad

attenuare i rigori della guerra, consolidando il divieto di uccidere il nemico che avesse depresso le armi o manifestato la volontà di arrendersi.

Tuttavia, il concetto di "bellum iustum", elaborato dai teologi cristiani, consentì nel medio evo, il compimento di ogni efferatezza nei confronti dei nemici di "iniusta parte", non ultime tra queste il saccheggio e l'inutile massacro degli abitanti delle città conquistate, come accadde a Zara, a Gerusalemme e ad Acri durante la I crociata o a Costantinopoli durante la IV.

Il ricco bottino ricavato da quest'ultima comprende peraltro i cavalli posti a ornamento della basilica di San Marco a Venezia; cavalli successivamente asportati, forse per effetto della nemesi storica, da Napoleone Bonaparte durante la campagna d'Italia.

La prassi di trattenere i prigionieri fino al pagamento del riscatto, sorta a fronte del divieto di riduzione in schiavitù, formulato dalla Chiesa con riferimento alle guerre fra Principi cristiani, segnò una tappa importante nel processo di umanizzazione degli usi di guerra.

I grandi saccheggi e le "punizioni" esemplari di intere città continuarono tuttavia in età moderna nonostante il grande impegno di studiosi e giuristi, quali gli spagnoli Soto e De Victoria, l'italiano Gentili e l'olandese Grotius, autore, durante la guerra dei trent'anni, della celebre opera "De iure belli ac pacis". Basti ricordare in proposito il sacco di Roma del 1527, quello di Anversa del 1576 o il massacro di Magdeburgo dove, nel 1631, finirono uccisi circa trentamila cittadini inermi.

Nel 1700, il pensiero illuminista e l'opera di Vattel, Montesquieu e Kant condussero ad affermare il divieto di incendiare e distruggere i luoghi dedicati al culto, come pure l'usanza di evacuare sotto protezione e scorta di civili dalle località assediate. L'istituzione di eserciti a carattere permanente contribuì all'affermarsi della consuetudine di prestare assistenza a tutti i combattenti feriti e alla costituzione di un servizio di sanità militare.

Numerosi cartelli conclusi fra i belligeranti in quel tempo contemplano, inoltre, lo scambio dei prigionieri, il rilascio sulla parola di non riprendere le armi e il trattamento di favore del personale sanitario catturato.

Per contro, saccheggi e spoliazioni caratterizzano il passaggio delle armate napoleoniche, che ritennero giusto, sotto il profilo ideologico, trasferire i capolavori e le opere d'arte dei paesi conquistati nella prima nazione libera d'Europa: la Francia.

Successivamente al congresso di Vienna, il consolidamento degli stati moderni ed il progetto di pace perpetua disegnato da Kant contribuirono alla codificazione delle norme di diritto bellico e all'elaborazione dei primi strumenti convenzionali a carattere internazionale.

Fra le prime, ricordiamo lo "Statuto penale militare per il Regno delle Due Sicilie", del 1819, il "Regolamento di servizio per le truppe in campagna per gli stati del Re di Sardegna, del 1833", i Codici penali militari piemontesi, del 1840 e del 1859, e le "*Institutions for the Government of Armies of the Field*", del 1863, volute dal governo unionista nel corso della guerra di secessione americana, meglio note come codice Lieber.

Tali compilazioni presentano quale elemento comune l'adozione del generale principio di protezione degli inermi (combattenti che si siano arresi, malati, feriti e appartenenti alla popolazione civile). Divenne così normale, fra i belligeranti, concludere tregue d'armi o brevi armistizi allo scopo di raccogliere e curare feriti, come pure indirizzare le rappresaglie su beni di carattere pubblico.

Malgrado i progressi fatti, nessuna regola "umanitaria" riguardò le "guerre civili" nelle quali la

tecnica di far "terra bruciata" fu largamente usata nei confronti delle popolazioni "ribelli" o supposte tali.

Nella seconda metà del XIX secolo nacquero le prime convenzioni a carattere internazionale; Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia, Sardegna e Turchia sottoscrissero a Parigi, nel 1856, una dichiarazione relativa alla guerra marittima destinata ad abolire la guerra da corsa, nella quale per la prima volta la Sublime Porta divenne parte di un trattato a fianco di potenze europee.

La guerra corsara fu comunque praticata anche durante il primo conflitto mondiale, utilizzando unità mercantili armate capaci di mutare continuamente la propria sagoma come le celebri *Mowe, Seealder e Wolf* della marina Germanica.

La sanguinosa battaglia di Solferino (i caduti furono circa 20000), diede origine, nel 1864, alla 1° conferenza internazionale di Ginevra sul miglioramento della sorte dei militari feriti nelle armate in campagna, voluta da Enry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale della Croce Rossa, e dal Comitato ginevrino di soccorso ai militari feriti, di cui lo stesso Dunant era membro con il gen. Dufour, l'avv. Moynier e i dottori Appia e Maunoir.

Fecero seguito la Convenzione di San Pietroburgo sul divieto dell'uso di proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 g, del 1868, la Conferenza di Bruxelles sul progetto di Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra, del 1874, entrambe promosse dallo zar Alessandro II, e il Manuale di Oxford sulle leggi e sugli usi della guerra terrestre, adottato dall'Istituto di Diritto Internazionale nella II Sessione del 1880.

Nel 1899 ebbe luogo la I conferenza della Pace dell' Aja, portante tre Convenzioni relative alle leggi e agli usi di guerra terrestre e all' adattamento di queste ultime alla guerra marittima, due Dichiarazioni riguardanti il divieto dell'uso dei proiettili contenenti gas asfissianti o nocivi, ovvero tali da schiacciarsi o dilatarsi nel corpo umano, e una concernente il divieto di lanciare proiettili ed esplosivi da palloni aerostatici o da nuovi mezzi analoghi.

La II conferenza della Pace dell' Aja, del 1907, si concluse con tredici Convenzioni e una Dichiarazione, che non furono sottoscritte dall'Italia che, all'epoca, aveva già adottato leggi e regolamenti conformi ai principi in esse contenuti. Fra queste, di particolare importanza risultano la IV convenzione, relativa alle leggi e consuetudini della guerra terrestre, portante nel preambolo la c.d. clausola di Martens(1), e la V, sui diritti e doveri delle Potenze neutrali, entrambe destinate a costituire, nelle rispettive materie, le basi del moderno diritto umanitario.

Merita inoltre di essere ricordata la dichiarazione relativa alla proibizione di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto, in palese contrasto con le teorie del **Douhet** e altri circa l'impiego "terroristico" dell'aeronautica contro città e popolazioni civili, **che già andavano affermandosi**. Seguirono la Dichiarazione di Londra del 1918, relativa al diritto della guerra marittima, il Protocollo dell' Aja sull'istituzione di una Corte internazionale delle prede del 1910, ed il Manuale di Oxrodd del 1913 sulla guerra marittima.

Sebbene all'inizio del XX secolo tutte le dottrine tattiche prevedessero una tipologia di guerra agile e manovriera, combattuta da eserciti relativamente piccoli, composti da unità specializzate, dotati di elevata mobilità e potenza, e dunque capaci di risolvere il conflitto in brevissimo tempo, la "grande guerra" si rivelò, nel teatro terrestre, una carneficina, fondata sull'immobilità dei fronti dominati dal binomio mitragliatrice reticolato, dove la difesa delle posizioni presentava cospicui vantaggi rispetto all' attacco(2).

A tale situazione si cercò di sopperire, da un lato, con una nuova arma, invulnerabile alle mitragliatrici e capace di superare ogni reticolato, il carro armato, e dall'altro mediante il disumano impiego di gas tossici o asfissianti; anche in mare si vide, oltre all' accennato ritorno della guerra da

corsa, l'uso di un mezzo nuovo: il sottomarino, di cui il diritto bellico non si era ancora occupato, nonostante quest'ultimo fosse già stato collaudato durante la guerra di secessione americana. In situazione pressoché analoga versava poi il mezzo aereo, il cui impegno bellico si presentava nuovo sotto ogni profilo.

La mancanza di una disciplina internazionale dei nuovi mezzi di combattimento condusse a regolamentare, dopo il primo conflitto, l'uso dei sottomarini e dei gas asfissianti con il Trattato di Washington del 1922 e con il Protocollo di Ginevra del 1925, concernente, appunto, la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, tossici, batteriologici e similari. Protocollo che il nostro Paese fu il primo a sottoscrivere ma anche il primo a violare durante la campagna d'Abissinia.

Tali armi, che non furono impiegate durante la II guerra mondiale sebbene tutti i principali Paesi ne fossero forniti, sia per merito degli accordi in questione, sia per la paura di possibili ritorsioni da parte del nemico, sono tuttavia ancora oggi oggetto di sperimentazione da parte di diverse potenze mondiali.

Degli anni a seguire, ricordiamo, oltre alla rinuncia alla guerra come strumento di politica internazionale, contenuta nel Patto istitutivo della Società delle Nazioni del 1919 e nel Trattato di Parigi del 1928 (Patto Briand -Kelog), che costituì il fondamento del "crimine di aggressione" contestato alle potenze dell'Asse alla fine del II conflitto mondiale, le due Convenzioni di Ginevra del 1929, relative, al **miglioramento** dei malati e dei feriti nella guerra terrestre ed al trattamento dei prigionieri di guerra.(2)

Fecero seguito, il Trattato di Londra per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali, del 1930, con il quale fu esteso ai sottomarini l'obbligo di uniformarsi alle regole di diritto internazionale previste per le navi da guerra di superficie il trattato di Washington, del 1935, per la protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici, noto anche come "patto Roerich" e la Convenzione di Montreux relativa alla disciplina degli stretti marittimi, del 1936.

La II guerra mondiale segnò l'inizio del massiccio coinvolgimento delle popolazioni civili, che, fino a tale momento, avevano sofferto solo in modo indiretto degli effetti della violenza bellica, indirizzata, in passato, quasi esclusivamente nei confronti degli eserciti in campo.

Le popolazioni ebbero così a subire per la prima volta, oltre alle sofferenze causate dal passaggio della guerra e dall'occupazione (internamenti, rappresaglie, deportazioni e altro), anche le morti e le enormi distruzioni conseguenti a bombardamenti indiscriminati e all'impiego del mezzo aereo "contro città". Agli orrori della guerra si aggiunsero poi i 6 milioni di morti dell'Olocausto e l'impiego di ordigni nucleari sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki che causarono, complessivamente, circa 200.000 morti.

Il conflitto era costato maggior numero di perdite umane della storia: 55 milioni di morti, 35 milioni di feriti, 3 milioni di dispersi. Le perdite civili rappresentano il 50% circa del totale.

L'Italia vi partecipò dotata di strumenti giuridici ancora una volta all'avanguardia sotto il profilo del diritto bellico, al punto che sia la legge di guerra del 1938 che il codice penale militare del 1941 si presentano, ancor oggi, sostanzialmente conformi al moderno diritto umanitario.

Nel 1945, la carta delle Nazioni Unite riaffermò il divieto assoluto di ricorrere alla guerra, imponendo, imponendo ancora una volta, agli Stati- membri di risolvere pacificamente le controversie insorte fra gli stessi.

La necessità di rivedere e aggiornare precedenti strumenti internazionali, alla luce delle istanze umanitarie formulate a seguito degli orrori perpetrati nel corso del conflitto, condusse alla Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 1948, nonché alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, anno di nascita del moderno diritto internazionale umanitario.

Divennero così violazioni gravi e dunque crimini di guerra, l'omicidio e la tortura dei soggetti inermi, la presa degli ostaggi, il reclutamento forzato di prigionieri o cittadini nemici, la rappresaglia su civili o beni civili, le deportazioni, la distruzione di beni culturali e luoghi di culto, le condanne ed esecuzioni di prigionieri e civili effettuate senza un regolare processo e ogni altro trattamento disumano, compresa la sperimentazione medica o scientifica.

L'esperienza della guerra di liberazione indusse a ridefinire la nozione di "legittimo combattente", estendendola a tutti coloro che avendo alla testa una persona responsabile, fossero muniti di un segno distintivo visibile a distanza, portassero apertamente le armi e si uniformassero nelle operazioni militari alle leggi ed agli usi di guerra.

Nei conflitti aventi carattere non internazionale, la tutela delle persone inermi, compresi i membri di Forze armate fuori combattimento, fu demandata all'art. 3 comune alle quattro convenzioni; fu così espressamente vietata ogni violenza contro la vita o l'integrità corporale, la presa di ostaggi, i trattamenti disumani e degradanti, ogni oltraggio alla dignità personale e ogni condanna o esecuzione pronunciata senza un regolare processo.

Seguirono la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e la Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati, aggiornata solo recentemente con il Protocollo del 1999.

Negli anni 60, Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna, Francia e Cina, divennero potenze nucleari. Nel 1961 la Risoluzione 1653 delle Nazioni Unite (costantemente ripetuta negli anni successivi) vietò l'uso delle armi nucleari e termonucleari. Fecero seguito numerosi trattati aventi per oggetto la limitazione degli esperimenti nucleari e termonucleari, la collocazione e la non proliferazione di tali ordigni non che le misure per ridurre il pericolo di una guerra nucleare, ultimo fra questi il Trattato relativo alla cessazione totale degli esperimenti nucleari del 1966.

L'uso legittimo di tali armi divide tuttavia da sempre la Comunità internazionale, al punto che, ad oggi, non esiste un divieto specifico e assoluto in ordine all'impiego delle stesse oltre ai generici divieti di compiere attacchi indiscriminati o far patire sofferenze inutili contenuti nel 1° Protocollo del 1977.

D'altra parte, nel 1996, un ambiguo parere della Corte Internazionale di Giustizia recita: *la minaccia o l'uso di armi nucleari sarebbero in linea generale contro le norme del diritto internazionale applicabili in un conflitto armato, ed in particolare alle norme di diritto umanitario. Tuttavia...omissis...la Corte non può decidere in modo definitivo circa la legittimità o l'illegittimità della minaccia o dell'uso di tali armi in una circostanza estrema di autodifesa in cui fosse in gioco la sopravvivenza di uno Stato.*

Negli anni del bipolarismo e della guerra fredda, i conflitti dovuti al processo di decolonizzazione, l'impiego di nuove tecnologie belliche e la diffusione di metodi di combattimento non convenzionali, come la guerriglia e il sabotaggio, diedero origine alla necessità di rivedere e aggiornare le Convenzioni di Ginevra del 1949.

La guerra di Corea, l'Indocina, l'Algeria, i conflitti Arabo-Israeliani, il Vietnam e la guerriglia in America Latina avevano, infatti, ampiamente evidenziato le problematiche connesse alle nuove tipologie di conflitto.

Nel 1977, l'adozione dei due Protocolli aggiuntivi alle quattro convenzioni del 1949 consentì di ridefinire tanto le tipologie di conflitto armato internazionale, includendo fra queste le guerre di liberazione contro le dominazioni coloniali, l'occupazione straniera e i regimi razzisti, quanto la nozione di "legittimo combattente", dilatata al punto da richiedere il solo requisito di portare apertamente le armi durante l'attacco e nella fase di spiegamento a questo precedente.

Furono, inoltre, introdotte disposizioni destinate a salvaguardare l'ambiente naturale dall'uso di mezzi e di metodi di combattimento capaci di causare danni durevoli ed estesi (come ad es. l'impiego di napalm e defolianti o la distruzione di pozzi petroliferi) e le installazioni destinate a racchiudere forze pericolose come dighe, sbarramenti e centrali termonucleari.

Il 2° protocollo, enunciò le garanzie fondamentali da applicarsi nei conflitti armati non internazionali, fino a tale momento, affidate, come già detto, all'art. 3 comune alle quattro convenzioni del 1949, anche se ciò non costituisce, ancora oggi, in numerose parti del mondo, un ostacolo al sistematico ricorso alla tortura e all'omicidio in massa dei presunti avversari.

Negli anni 90, la fine della guerra fredda e la rottura dell'equilibrio bipolare hanno dato origine al moltiplicarsi di conflitti a "bassa intensità", aventi, sempre più spesso, matrice razziale, etnica o religiosa.

L'obiettivo di tali conflitti, solo apparentemente a carattere interno, si "presenta diverso da quello tradizionale, essendo rappresentato, non dall'affermazione della supremazia di una potenza su di un'altra, non dalla liberazione del paese dall'occupazione straniera o coloniale, ma dalla distruzione della popolazione di diversa razza, etnia o religione, stanziata sul medesimo territorio statale.

Nelle "guerre" in questione si combatte mediante l'impiego di forze paramilitari e bande irregolari nelle quali spesso militano soldati bambini (Bosnia e Sierra Leone sono un recente esempio), terrorizzando la popolazione avversaria mediante un uso gratuito e sproporzionato della violenza, impegnando sovente mezzi vietati, come le mine antipersona e le armi chimiche, come accaduto in Afghanistan, in Kurdistan, in Ruanda, nella ex Jugoslavia, in Kosovo e a Timor Est.

Al cospetto di tali situazioni il diritto umanitario non è in grado di offrire alcuna garanzia di carattere preventivo, potendo solo indicare il quadro di riferimento idoneo a consentire l'eventuale repressione dei crimini commessi.

Il diritto dei conflitti armati, si è detto, affonda le proprie radici in "regole", "usi" e "consuetudini" dettate dall'evoluzione, nei secoli, di principi ispirati, non ultimo, alla cavalleria e all'onore militare, valori che nulla hanno a vedere con l'odio razziale, etnico o religioso posto a fondamento delle grandi "mattanze" dei nostri giorni.

È venuto così ad affermarsi negli ultimi anni, superando il rigoroso rispetto della sovranità statale fino a tale momento imperante nelle risoluzioni delle Nazioni Unite, il c.d. "diritto di ingerenza", essenzialmente fondato su istanze eliche della Comunità internazionale, che vorrebbero legittimo l'uso della forza militare sul territorio di uno Stato sovrano, ogni qual volta sia posta in essere, parallelamente a mezzi diplomatici, al solo scopo di porre fine a gravi violazioni dei diritti umani commessi dal governo al potere nei confronti di una minoranza della popolazione.

A fugare ogni dubbio in ordine alla legittimità dell'ingerenza umanitaria, è quindi intervenuto il discorso del segretario generale Kofi Annan alla 54^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, là dove si afferma che la Comunità internazionale può e deve arrestare, con l'autorità dell'ONU, ogni massiccia violazione dei diritti dell'uomo, ovunque essa avvenga, posizione apertamente condivisa dal Santo Padre in occasione della "giornata della pace" dello scorso anno.

Il quadro delle *Peace Support Operations* si è così arricchito di una nuova tipologia d'intervento a carattere coercitivo, definito da taluni "guerra umanitaria" o *humanitarian enforcement* destinato a imporre, mediante l'uso della forza militare sul territorio di uno Stato sovrano, il ripristino dei diritti umani fondamentali.

L'*enforcing* in questione è; tuttavia, troppo spesso, erroneamente interpretato come l'esplicita adesione della Comunità internazionale alle istanze indipendentiste o autonomiste formulate dalla minoranza perseguita per ragioni di carattere etnico o religioso, rafforzando in tal modo la convinzione di quest'ultima di poter legittimamente esercitare il diritto di autodeterminazione dei popoli sancito dalla Carta di San Francisco.

In quali casi intervenire, quando e in che modo, rimangono, comunque, interrogativi da chiarire, come pure i presupposti minimi necessari per ritenere l'ingerenza legittima sotto il profilo del diritto positivo.

Diviene allora indispensabile l'adozione di parametri idonei a evitare evidenti sperequazioni (perché intervenire in Kosovo e a Timor Est e non in Cecenia, ci si è chiesto recentemente).

Tutto ciò non può tuttavia prescindere dall'auspicata riforma del meccanismo di voto all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella maggioranza dei casi impossibilitate a svolgere la funzione di "gendarme internazionale" in conseguenza dell'esercizio del diritto di veto da parte anche di uno solo dei membri permanenti.

In ultimo, è lecito domandarsi fino a che punto l'effettività del diritto umanitario, sotto il profilo sanzionatorio, possa essere ancora demandata esclusivamente alle legislazioni dei singoli paesi e non, come si vorrebbe, nell'inerzia di questi, a strumenti di giustizia sovranazionali quali la Corte penale internazionale, il cui Statuto, approvato nel luglio 1998 a Roma, ha purtroppo ottenuto ad oggi la ratifica di soli 22 Paesi.

(1) "Nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le popolazioni civili e belligeranti restano sotto la salvaguardia e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabili fra le nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza".

(2) A. Marcheggiano *SM dell'esercito - Ufficio Storico Roma 1990*.

Dopo questa disamina desidero concludere con la frase di Carl von Clausewitz che ben rende quanto voi e noi Uomini del terzo millennio possiamo fare ancora per il bene dell'Umanità:



"Attached to force are certain self-imposed, imperceptible limitations hardly worth mentioning, known as international law and custom, but they scarcely weaken it." – Carl von Clausewitz, *On War*

"Even wars have limits."

International Committee of the Red Cross